



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri della Giunta)

N. 56 del 19 Maggio 2015

OGGETTO

Cava di calcare in Loc. Perazzete nel Comune di Priverno - **"PRIVerno CAVE S.R.L."** - Esposto di cittadini del Comune di Priverno - Intervenuta verifica **Atto di indirizzo gestionale-amministrativo.**

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di maggio, alle ore 15:30 e seguenti in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro Izzi

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO che:

- alcuni Cittadini del Comune di Priverno, con esposto assunto al Protocollo dell'Ente il 17.04.2015, al n. 4689, evidenziavano problematiche relative alla attività posta in essere dalla cava di calcare sita in località "Perrazzete" da parte della "Priverno Cave srl";
- a seguito di quanto sopra la Gestione Commissariale del Comune di Priverno, con nota Prot. n. 4835 del 21.04.2015, ha provveduto a richiedere chiarimenti in merito al

Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", e al Responsabile del Dipartimento 2 "Bilancio - Entrate";

Rilevato, dagli atti di Ufficio, che:

- con Determinazione n. 333 del 22.01.2012/Dipartimento 2 *pro-tempore*, si provvedeva ad irrogare alla Soc. "Priverno Cave" una sanzione pecuniaria pari ad € 70.000,00 per avere la stessa esercitato attività di coltivazione in mancanza della prescritta autorizzazione, e una ulteriore sanzione pecuniaria pari ad € 83.363,00 in considerazione del maggior volume di scavo;
- con Deliberazione di G.C. n. 19 del 22.01.2013 veniva conferito incarico all'Avv. Marcello Montalto *"di procedere ad una azione giudiziale per i danni subiti dall'Ente agente nei confronti di coloro che ne risulteranno responsabili"*;
- con Deliberazione di G.C. n. 87 del 16.05.2013 veniva integrata la Deliberazione di G.C. n. 19/2013 dando mandato, all'Avv. Marcello Montalto, di *"procedere ad una azione giudiziale per i danni subiti dall'Ente nei confronti sia della "Priverno Cave srl" che del Sig. Bottone Ezio, Responsabile del procedimento amministrativo con "Priverno Cave srl" all'epoca dei fatti"*;
- con Deliberazione di G.C. n. 139 del 22.05.2014 venivano forniti i seguenti indirizzi al Responsabile *pro-tempore* del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", Arch. Claudia Romagna:
 - a) *di procedere alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di cui alla Determinazione n. 333/2012;*
 - b) *di verificare se fosse stato dato seguito a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 19/2013 ovvero l'avvenuta segnalazione all'autorità Giudiziaria delle attività di ricerca e di coltivazione di cava o torbiera da parte della Società "Priverno Cave srl"*;
 - c) *di richiedere al professionista Avv. Marcello Montalto, incaricato con Deliberazione di G.C. n. 19/2013, relazione in merito all'attività espletata;*
- con Determinazione n. 29 del 06.06.2014, il Responsabile *pro-tempore* del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", provvedeva a prendere atto del disposto di cui alla citata Deliberazione di G.C. n. 139/2014;

DATO atto che la nota del Commissario Straordinario Prot. n. 4835 del 21.04.2015, ad oggetto: «Priverno Cave srl - Esposto cittadini del Comune di Priverno», è stata riscontrata dal:

1. Responsabile del Dipartimento 2 "Bilancio - Entrate", Dott.ssa Antonina Rodà, con nota Prot. n. 5141 del 27.04.2015 (ALLEGATO 1);
2. Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", Arch. Claudia Romagna, con nota Prot. n. 5230 del 28.04.2015 (ALLEGATO 2 - e relativi allegati alla nota stessa);

RILEVATO, dalla documentazione in atti, che il Legale incaricato dall'Ente, **Avv. Marcello Montalto**, con nota del 19.02.2014 (in **ALLEGATO 2**) comunica, fra l'altro, che:

- a) *«Per quanto evidenziato, non è certamente praticabile nei confronti della Priverno Cave una azione risarcitoria per “danno ambientale” diretto (esclusa espressamente dalla legge perché riservata al Ministero dell'Ambiente), né quella ex art. 2043 C.C. per danno da esborsi economici per ripristino/riambientamento (ad oggi non sostenuti) o per il mancato guadagno derivato al Comune a seguito dello “sconfinamento” da parte della Ditta di una porzione dell'area senza corrispettivo perché non previsto nella concessione»;*
- b) *«allo stato delle informazioni e documentazioni fornite, non sembrano presenti le condizioni per ravvisare un danno erariale, difettando, in particolare, un avvenuto esborso economico da parte del Comune»;*
- c) *«Per le ragioni esposte, allo stato della documentazione e informazioni ricevute, la proponibilità delle azioni giudiziarie in esame di cui alle delibere in oggetto (n.d.r. G.C. 19/2013 e n. 87/2013), appare scarsamente praticabile con elevato rischio di soccombenza per questo Comune»;*

EVIDENZIATO che l'**Avv. Lidia Flocco**, consulente del Comune di Priverno per le problematiche relative alle cave di calcare, con nota del 28 aprile 2015 (in **ALLEGATO 2**) evidenzia, fra l'altro: *«che, ai sensi dell'art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune può presentare al Ministero dell'Ambiente, tramite la Prefettura, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale»;*

Tutto quanto premesso e considerato

VISTO:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

DATO ATTO che il presente provvedimento, essendo mero atto di indirizzo amministrativo-gestionale, non necessita della acquisizione dei pareri tecnico e contabile, non comportando altresì impegno di spesa, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

DELIBERA

1. di prendere atto delle note/relazioni del:

- a) Responsabile del Dipartimento 2 “Bilancio - Entrate”, Dott.ssa Antonina Rodà, Prot. n. 5141 del 27.04.2015 (**ALLEGATO 1**);

b) Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", Arch. Claudia Romagna, Prot. n. 5230 del 28.04.2015 (ALLEGATO 2-e relativi allegati);

2. di fornire indirizzo gestionale-amministrativo al Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 "Cave", Arch. Claudia Romagna, di porre in essere quanto necessario e di competenza del Servizio "Cave", per la tutela del Comune di Priverno, con riferimento al contenuto della presente Deliberazione, e di dare, altresì, applicazione all'art. 309 del D.Lgs. n. 152/2006 avvalendosi, ove occorra, anche della collaborazione dell'Avv. Lidia Flocco in qualità di consulente del Comune di Priverno (LT) in materia di cave calcaree;

successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RITENUTA l'urgenza di procedere in merito al fine di una pronta tutela degli interessi dell'Ente;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)
Il responsabile del Dipartimento 2

PROT. 5141
DEL 27/04/2015

ALLEGATO 1

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. ANDREA PULICHETTI
SEDE

e p.c.

AL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ALESSANDRO IZZI
SEDE

OGGETTO: VS RICHIESTA PROT. 4835 DEL 21/04/2015

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/05/2014 n. 139, trasmessa in data 26/01/2015 prot. 750, questo Dipartimento ha proceduto all'avvio della procedura di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, ingiunte alla Priverno Cave Srl con l'ordinanza prot. 4866.

Tanto si doveva



Il Responsabile del Dipartimento 2
Dott.ssa Antonina ROQA

Antonina Roqa



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Antichità d'importanza ed interesse civico

(Provincia di Latina)

Pan. Iva 0130620529 - Cod. Fisc. 8005330594 - Fax 0773903531

PRIVERO

<http://www.comunepriverno.it>

Prot.n 5230
del 28/04/2015

➔ AI **COMMISSARIO PREFETTIZIO**
Dott. Andrea POLICETTI

E, p.c. al **SEGRETARIO GENERALE**
Avv. Alessandro IZZI

SEDE

OGGETTO: PRIVERNO CAVE S.R.L. - ESPOSTO CITTADINI DEL COMUNE DI PRIVERNO
Riscontro nota prot.n.4835 del 21/04/2015

Con provvedimento Sindacale n.7 del 4 marzo 2014, la scrivente veniva individuata quale Responsabile del Servizio 3.1, comprendente il Settore Cave e per quanto di competenza comunica quanto segue:

con D.G.C.n.139 del 22.05.2014 di indirizzo veniva deliberato di procedere alla riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla determinazione n.333 del 06.11.2012,

con la citata D.G.C. veniva demandato, altresì, di verificare se è fosse stato ottemperato alla D.G.C.n.19 del 22.01.2013 ovvero l'avvenuta segnalazione all'Autorità Giudiziaria delle attività di ricerca e coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione da parte della società Priverno Cave S.r.l., ai sensi dell'art. 25 della L.R. 17/2004, provvedendo, eventualmente ora per allora, alla comunicazione in questione;

con propria Determinazione n.29 del 06/06/2014, allegata, avente ad oggetto: **ESECUZIONE D.G.C.n.139 del 22.05.2014: CAVA DI CALCARE IN LOC. "PERAZZETE" NEL COMUNE DI PRIVERNO SOCIETÀ: PRIVERNO CAVE- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - RISCOSSIONE COATTIVA**, la scrivente provvedeva a:

- PRENDERE ATTO della D.G.C. n.139 del 22.05.2014 e trasmette copia del provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto, al Responsabile del Dipartimento 2, competente per la riscossione coattiva della sanzione irrogata con Determinazione n. 333 del 6.11.2012;
- TRASMETTERE la determinazione al Responsabile del Dipartimento 4 - Comando di Polizia Locale, in esecuzione di quanto deliberato nella D.G.C. n.139/2014, al punto 1, lettera b);
- DI TRASMETTERE, altresì, l'atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e attività Produttive tramite PEC: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it.

A seguito di precedenti esposti, con sopralluoghi presso l'attività estrattiva in località Perazzete il Comando di Polizia locale con personale tecnico del Servizio 3.1 (geom. Loffarelli), ha accertato che nel sito di cava non risultava in essere alcuna attività.

All'uopo si allega la documentazione agli atti dello scrivente ufficio, ritenuta utile per una maggiore comprensione della procedura in oggetto.

In data odierna, tramite PEC, la scrivente ha inoltrato formale richiesta all'Avv. Flocco di relazionare, per quanto di sua conoscenza, essendo consulente dell'Ente già al 2013, la quale ha prontamente risposto con la nota che si allega alla presente.

Da notizie assunte in data odierna dal Comando di Polizia Locale, si è appreso che in data 28 novembre 2013 si è depositata apposita informativa alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Latina.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito e si resta in attesa di eventuale riscontro alla presente.

Tanto si doveva

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio 3.1
Lto arch. Claudia ROMAGNA

ALLEGATI

- nota prot.n.11742 del 31/07/2013 da Cipolla Ezio;
- nota prot.n.12836 del 29/08/2013 da Responsabile Ufficio Cave;
- nota prot.n.13477 del 12/09/2013 da Cipolla Ezio;
- nota prot.int.n.985 del 15/10/2013 da Segretario Generale;
- nota prot.int.n.988 del 16/10/2013 da Responsabile Polizia Locale;
- nota prot.int.n.1000 del 21/10/2013 da Responsabile Polizia Locale;
- nota prot.int.n.1060 del 31/10/2013 da Segretario Generale;
- nota prot.int.n.1076 del 05/11/2013 da Responsabile Polizia Locale;
- nota prot.n.1436 del 30/01/2014 da Segretario Generale;
- nota prot.n.8585 del 18/06/2014 da Cipolla Ezio;
- nota prot.n.9740 del 15/07/2014 da Responsabile Ufficio Cave;
- nota prot.n.9762 del 18/07/2014 da Avv. Montalto;
- nota prot.n.14614 del 15/10/2014 da Avv. Macci Carlo;
- nota prot.n.15374 del 29/10/2014 da Avv. Macci Umberto;
- parere del 28 aprile 2015 da Avv. Flocco



Ill.mo Sig.
Dott. Angelo DELOGU
Sindaco
di PRIVERNO

Spett.
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
PRIVERNO

alla c.a. del Responsabile
del Servizio Cave

oggetto: istanza di accesso agli atti e richiesta copie ai sensi della L. 241/90 e del Regolamento Comunale.

Il sottoscritto CIPOLLA Ezio residente in Priverno via Perazzeto

premezzo

- che lo scrivente ha la propria abitazione a confine con la cava calcarea sita in via Perazzeto gestita dalla Società "PRIVERNO CAVE" la cui attività risulta cessata da qualche tempo;
- che negli ultimi giorni attorno alla suddetta cava ed all'impianto di macinazione vi è un certo attivismo con un notevole via vai di persone e mezzi e si rincontrano le voci di una imminente riapertura dell'impianto;
- che tale possibilità appare sorprendente in considerazione del fatto che sugli organi di stampa era apparsa la notizia che proprio il Comune di Priverno aveva citato in giudizio la "PRIVERNO CAVE" per il mancato rispetto degli obblighi di ripristino;

tutto ciò premesso
CHIEDE

alla S.V. di essere informato su:

- il nome del Responsabile del Servizio e/o del Procedimento che si occupa della Cave presso il Comune di Priverno;
- eventuale rilascio di una autorizzazione o sottoscrizione di una Convenzione o di una Delibera o di una Determina che consenta la riapertura della cava di via Perazzeto o la apertura di una nuova cava nell'area vicina della "Forestola" e qualora di averne copia;

inoltre

CHIEDE

di poter esaminare, unitamente ad un proprio legale o tecnico di fiducia, il fascicolo e tutta la documentazione in possesso del Comune di Priverno inerente la PRIVERNO CAVE s/o relativa alla apertura di una nuova cava in Loc. Forestola e di estrarre copia dei documenti di proprio interesse ai sensi del Regolamento Comunale.

Per ogni esigenza lo scrivente potrà essere contattato al numero 3387778087

Si ribadisce che la richiesta viene effettuata ai sensi della L. 241/90 e evidenzia l'urgenza di un riscontro alla presente.

Ezio CIPOLLA

Cipolla Ezio



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'arte

(Provincia di Latina)

Part.Iva 01308200599 - Cod.Fisc 8005330594 - Fax 0773903581

Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario

Prot. n. 12336 del 27/05/2013

Raccomandata a/r

Egregio Sig. Ezio Cipolla

Via Perazzete

04015 Priverno (LT)

Oggetto: ascolgimento istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990

Con riferimento alla Sua istanza di accesso agli atti, acquisita al protocollo in data 31 luglio 2013 n. 1742, con la quale si chiede di estrarre copia della documentazione inerente la cava sita in Loc. Forestola e la cava sita in Loc. Perazzete si comunica, ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 184/2006, l'accoglimento dell'accesso agli atti.

In relazione al primo quesito posto si informa che il responsabile del Dipartimento 2, competente in materia di cave, è la Dott.ssa Anna Maria Rarici.

In relazione al secondo quesito si comunica che non esistono ad oggi autorizzazioni e/o concessioni rilasciate da questo Ente o dalla Regione Lazio che consentano l'attività estrattiva nel sito di "Perazzete".

Esiste una concessione rilasciata dalla Regione Lazio per l'apertura di una nuova cava nell'area della "Forestola". La Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 410 del 6 luglio 2009, ha rilasciato, in favore della Ditta Di Girolamo, l'autorizzazione all'esercizio delle cava sita in loc. "La Forestola", sui terreni distinti al NCT del Comune di Priverno, foglio n. 48, p.lle 62/p e 7/p, per la durata di anni sei.

Detta autorizzazione, con Determinazione della Regione Lazio n. B00836 del 9 febbraio 2012, è stata trasferita dalla Ditta Di Girolamo alla soc. Priverno Cave s.r.l.

Con la medesima determinazione, la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 17/2004, ha demandato al Comune di Priverno l'adeguamento della polizza fidejussoria oltre al trasferimento della convenzione.

Si specifica che la documentazione potrà essere visionata presso il Dipartimento 2, il giorno 12 settembre ore 15,00 e che i documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

L'esame della documentazione può essere effettuata dal richiedente o da persona da lui delegata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

In ogni caso, copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990 e della D.C.C. n. 14/2003.



Il Responsabile

Asssa Anna Maria Rutici

Priverno, 30/08/2013

Ill.mo Sig.

don. Angelo DELOGU
Sindaco del Comune di PRIVERNO
e p.c. Responsabile Servizio Cave

oggetto: richiesta accertamenti ed atti nei confronti della "PRIVERNO CAVE"

Illustrissimo Signor Sindaco,

Il sottoscritto Cipolla Ezio residente in via Perazzele, nonché in precedente data (12/08/2013), e stata scritta una lettera sempre nei confronti della "PRIVERNO CAVE" per quanto riguarda per i lavori ripresi all'interno della suddetta ditta indicata in oggetto.

Da allora nulla è cambiato, in quanto questa mattina, (intorno alle 9:30/10:00 per circa 30 minuti) nel sito estrattivo e nel centro di macinazione della "PRIVERNO CAVE", nonché particolarmente vicino all'abitazione del sottoscritto, è arrivata la "prima neve", ovvero è stato messo in funzione l'impianto con notevoli pose pesanti di polvere intorno al sito.


Per tanto da circa 4 anni l'impianto è fermo e ribadiamo che negli ultimi giorni si è visto un notevole movimento sia di operai, mezzi ed energia elettrica riattivato.

Per tutto quanto qui succintamente rappresentato il sottoscritto viene a richiederla nuovamente dei chiarimenti, nonché accertamenti ed atti nei confronti della suddetta.

Inoltre il sottoscritto ha inviato questa mattina la stessa alla polizia provinciale di effettuare un controllo sia di polveri, rumori, nonché di autorizzazioni scritte in merito a ciò.

Certi della sua disponibilità, la Sua segreteria potrà contattare il sig. Ezio Cipolla al numero 0773 907157/
3387778087

Cordialmente



Priverno, 30/08/2013

Alla cortese attenzione della Polizia Principale di Lati

oggetto: richiesta autorizzazioni e controllo di polveri e rumori nei confronti della "PRIVERNO CAVE"

Il sottoscritto Cipolla Ezio residente in via Parazzele, Priverno (LT), abitante particolarmente vicino al sito estrattivo ed al centro di macinazione della "PRIVERNO CAVE", ha notato dei notevoli spostamenti da parte della suddetta, in quanto ormai ferma da oltre 4 anni, il quale si è precipitato giorni fa a far recapitare una lettera al sindaco di Priverno per richiedere degli accertamenti ed atti in merito a questa situazione poco chiara.

Da allora nulla è cambiato, in quanto questa mattina, (intorno alle 9:30/10:00 per circa 30 minuti) nel sito estrattivo e nel centro di macinazione della "PRIVERNO CAVE", nonché particolarmente vicino all'abitazione del sottoscritto, è arrivata la "prima neve", ovvero è stato messo in funzione l'impianto con notevoli pose pesanti di polvere intorno al sito, nonché operai, mezzi ed energia elettrica all'opera.

Per tutto quanto qui succintamente rappresentato il sottoscritto viene a richiedere di effettuare un notevole controllo sia di polveri, rumori, nonché di autorizzazioni scritte nei confronti della "PRIVERNO CAVE" per quanto riguarda i lavori ripresi all'interno della suddetta ditta indicata in oggetto senza alcun preavviso.

Certi della Vostra disponibilità, Il sig. Ezio Cipolla al numero 0773 902157/ 3387778087
Cordialmente

STUDIO LEGALE ORSINI - MACCI

Avv. Alessandro ORSINI
Patrocinante la Costituzione
Avv. Umberto MACCI
Avv. Rosella ORSINI
Avv. Carlo MACCI
Avv. Maria ORSINI

04015 PRIVERNO (LT)
Via San Giorgio, 3
Tel. e Fax 0773 903376
Tel. e Fax 0773 904772

Priverno, 10 ottobre 2014

Spett.
COMUNE di PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
04015 PRIVERNO

alla c.a.

Egr. Dott. Alessandro Zizzi
Segretario Comunale

Arch. Claudia ROMAGNA
Responsabile Servizio 3

Gent.ma Dott.ssa
Anna Maria BILANCIA
Assessore Attività Produttive Cave

Oggetto: istanza di accesso agli atti

In nome e per conto del sig. Mario QUATTROCIOCCHIE residente in Priverno via Perazzetti s.n.c. il quale mi conferisce apposito mandato e sottoscrive la presente a ratifica del suo contenuto; avendo lo stesso unico specifico interesse legittimo in quanto abita con la propria famiglia in prossimità della nuova cava,

SI AVANZA FORMALE ISTANZA

ai sensi della L. 241/90 di avere copia del provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione Lazio cui è stato fatto riferimento dall'Assessore BILANCIA nel corso di una riunione informale svoltasi il 09.10 c.a. - relativo all'apertura di una cava in loc. Forestola e zone limitrofe.

Si coglie l'occasione per ribadire il mancato riscontro ad analogo richiesta risalente al lontano 24.01.2014.

Infatti neppure successivamente alla nota a firma dell'arch. Romagna del 03.04.2014 si è provveduto a rincontrare FORMALMENTE il contenuto della suddetta istanza.

Distinti saluti

Avv. Carlo Macchi

Per adesione
Mario Quattrociochie

OGGETTO: ...	
15.10.2014	
Firma	<i>M. Quattrociochie</i>
Co.	...



PICOZZI & MORIGI STUDIO LEGALE

firmata

Avv. Alessandro Picozzi
Avv. Enrico Morigi
Avv. Carla Celani

ROMA
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798633
Fax +39 06 674 9636 studio@picozzimorigi.it

Comune di Priverno
Dipartimento F.L.
c.a. Arch. Claudia Romagna
via pec

Roma, 1 luglio 2014

Istanza autotutela avanzata dal Sig. Ezio Cipolla

Con istanza, acquisita agli atti di Codesta Amministrazione in data 18 giugno 2014, prot. n. 8585, il sig. Ezio Cipolla chiede al Comune di Priverno di revocare in via di autotutela la determinazione n. 10 del 21.03.2014, avente ad oggetto il trasferimento della convenzione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2004, relativa all'esercizio della cava di calcare situata in loc. Forestola del Comune di Priverno dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla Soc. Priverno Cave s.r.l.

L'istante chiede di "revocare" il provvedimento comunale ritenendo che il mancato ripristino della cava situata in loc. Perazzeta sia ostativo al trasferimento della convenzione avente ad oggetto l'esercizio dell'attività estrattiva in loc. Forestola.

A tal fine occorre premettere che in relazione alla cava Perazzeta, per quanto risulta alla scrivente, Codesta Amministrazione ha conferito mandato legale per l'azione di risarcimento del danno conseguente al mancato ripristino oltre a sanzionare gli sconfinamenti riscontrati in detta area di cava (D.G.C. n. 19 del 22.01.2013 e determinazione n. 333 del 6.11.2013).

Si aggiunge infine che il Comune di Priverno ha conferito mandato per agire per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili del Comune di Priverno stante la scadenza della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino (D.G.C. n. 87 del 16.05.2013).

Allo stato, all'esito dei sopralluoghi svolti presso il bacino estrattivo sito in loc. Perazzeta, per quanto di conoscenza della Scrivente, non sono in corso attività preventive, essendo le relative autorizzazioni scadute.

Per quanto concerne invece la cava situata in loc. Forestola, si rappresenta che il T.A.R. Lazio sez. dist. Latina, nel contenzioso promosso dalla Ditta Di Girolamo, originario titolare dell'amministrazione della cava "La Forestola", ha affermato che una volta che la Regione abbia rilasciato all'istante l'autorizzazione di cui agli artt. 11

Francesca Bartolucci
Giulio Illenx
Marco Picozzi
Maurizio Serra
Pier Nello Corchia
Enzo Biondo
Vincenzo Amante
Anna Giglio
Francesca Pellegrini
Fabiana Liberati
Andrea Bulfon
Alessandra Portoghesi
Enrico Picozzi
Carlo D'Andrea
Maria Teresa D'Amelia
Lidia Facci
Debora Valente
Giampaolo Caracciolo
Basilio Cavali
Angela Turello
Raffaella Burdino
Raffaella Micera
Fernando Ludovico
Mayla Carbone
Maria Cristina Ferriolo
Fabrizio Morigi
Matteo Zili
Anna Zili
Giovanna Zili
Marta Tuzi
Raffaella Picozzi
Nicola Picozzi
Michele De Stefano
Gabriele Haddad
Martina Aprile Kington

Fabio Ramoni
Giovanni Marchetti

ROMA
Via Enrico Fermi, 15
Via Gregoria VII, 184
Via L. Jochims, 3
Via Sallustiana, 59
(Circulazione)

MILANO
Via Cerna, 1
NAPOLI
Piazza Padiglione, 15
OLIVIA
Piazza Terzani
Via Alessandro Manzoni, 17
BARI
Via Roberto di Bari, 98
VICENZA
Via del Mercato Nuovo, 71

SHANGHAI, CHINA
15070001, Pao
341 Yan An Zhong Road
200040 Shanghai
NAN JING, CHINA
11 F. Jian Cheng Road
210019 Nan Jing

www.picozzimorigi.it
www.picozzimorigi.it



e 12 "che risulta in capo al Comune alcun potere discrezionale circa la stipula della convenzione di cui trattasi, atteso che l'art. 12 della L.R. 17/2004 non prevede in alcun modo la presenza di detto potere ed anzi il tenore stesso del comma 8 dello stesso articolo esprime chiaramente, nel premiare il potere sostitutivo della Regione in caso di inertezza del Comune al riguardo, che la stipula della convenzione è atto dovuto dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale" (T.A.R. Lazio, Sez. Latina n. 1568/2010, confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3459/2011; convalidazione della Di Girolamo c/ Comune di Priverno).

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 14 della citata L. n. 17/2004, infatti, la convenzione di cui trattasi è diretta a regolare i rapporti tra il Comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 ed ha ad oggetto solo gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso (in particolare: la stipula della garanzia fidejussoria relativa alle opere di recupero ambientale, il versamento del contributo per il recupero ambientale, la realizzazione delle opere, connesse e necessarie all'attività estrattiva, per la salvaguardia del territorio e dei terzi, per il recupero ambientale dell'area interessata e per la manutenzione delle infrastrutture interessate).

Per quanto sopra, non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di Priverno di pronunciarsi su l'istanza proposta dal sig. Cipolla volta ad ottenere un provvedimento in via di autorizzazione, non essendo coercibile dall'esterno l'attuazione dei procedimenti di esame della legittimità dell'atto amministrativo, rispetto al quale peraltro il Comune non ha esercitato alcun potere discrezionale atteso che la stipula della convenzione è atto dovuto dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale.

Al più, l'istante, così come il Comune di Priverno, come da parere già reso dalla scrivente, può domandare alla Regione Lazio di valutare l'adozione di eventuali atti in via di autorizzazione in relazione alla volontà dell'autorizzazione in favore della società Priverno Cave s.r.l. (Determinazione Regione Lazio n. 850836 del 9 febbraio 2012), atteso che l'autorizzazione amministrativa (di competenza della Regione Lazio) è sempre "ad personam" e la p.m. ha il potere-dovere di accertare la sussistenza dei presupposti perché la stessa sia trasferita a un soggetto diverso, non essendo l'effetto pubblicistico ricongiungibile automaticamente ad atti di natura privata.

Quanto alla richiesta del sig. Cipolla di essere informato delle iniziative e segnalazioni di danno ambientale da parte del Comune di Priverno, lo stesso potrà



PICOZZI & MORIGI
STUDIO LEGAL

prendere cognizione di tale attività, quale informazione ambientale, ai sensi del
D.lgs. 195/2005.

Roma, 1 luglio 2014

Avv. Lidia Flocco

Lidia Flocco



PICOZZI & MORIGI

STUDIO LEGALE

Francesco Berlinguer
Giulio Biondi
Marco Piccozzi
Maurizio Boero
Piero Nicola Caracciolo
Kalla Blasiolo
Vincenzo Altamirano
Anna Gigante
Francesco Mollegri
Fabiano Libermani
Andrea Bultrini
Alessandro Portoghesi
Eugenio Pastorelli
Carlo D'Andrea
Maria Teresa D'Amadio
Lidia Fiacca
Debora Valente
Giampaolo Carnevale
Raffaella Cecchi
Angela Torricelli
Raffaella Marzano
Rosella Miora
Germana Lazzarini
Marta Curbone
Maria Cristina Ferriello
Fabrizio Morigi
Michele Zili
Anna Zili
Giuseppe Zili
Marco Tosi
Romina Portoghesi
Nicola Fracchi
Michele Di Stefano
Gabriele Sabbatini
Martina Aprile Ximenes

Fabio Ramello
Giorgio Marchetti

ROMA
Via Enrico Fermi, 15
Via Gagarin VII, 344
Via L. Boccherini, 3
L. 38 Santovito, 50N
(Circoscrizione)

MILANO
Via Farva, 1
NAPOLI
Piazza Fregata, 13
OLBIA
Palazzo Torricelli
Via Alessandro Manzoni, 27
BARI
Via Roberto da Bari, 26
VICENZA
Viale del Mercato Nuovo, 71

SHANGHAI CHINA
1507 DUEL Road
381 Yan An Zhong Road
200040 Shanghai
NANJING CHINA
11, F. 2nd China Mansion
189 Guangzhou Road
210029 Nanjing

www.picozzimorigi.it
www.picozzimorigi.cn

Avv. Alessandro Piccozzi
Avv. Enrico Morigi
Avv. Carlo Celani

ROMA
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798813
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

Al Responsabile del Dipartimento 3.1 Cave

Arch. Claudia Romagnolo

Roma, 28 aprile 2015

Oggetto: Priverno Cave s.r.l. - esposto cittadini del Comune di Priverno

In relazione all'esposto firmato da alcuni cittadini del Comune di Priverno inerente le problematiche relative alla Priverno Cave s.r.l., per quanto conosciuto dalla sottoscritta, si relaziona quanto segue.

Con determinazione comunale n. 10 del 09.06.1999, la società Priverno Cave s.r.l. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in loc. "Patazzate" in agro del Comune di Priverno, distinta in catasto al Fg. N. 42 p.llo. n.ri 39, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 75, 68, 36, 56, 57, 58, 37, 38, 43, 44, 69, 51, 50, 33, 73, 34 e 35.

Con successiva autorizzazione n. 10 bis del 5.02.2003 è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva per ulteriori 30 mesi, a partire dal 09.06.2002.

Con determinazione n. 51 del 13.10.2004, il Comune di Priverno ha autorizzato l'ampliamento della cava estrattiva di calcare dei terreni distinti in catasto Fg. 42 particelle 31, 32, 33, 86, 101, e 103 "con l'esclusione dell'area boscata sita a nord del terreno oggetto di ampliamento, in prossimità del confine della cava originaria".

Con successiva istanza, la società Priverno Cave ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva, di cui alla Determinazione n. 51 del 13.10.2004 e con determinazione n. 78 del 18.12.2007 il Comune ha prorogato l'esercizio dell'attività estrattiva per ulteriori 18 mesi, a partire dal 13.10.2007.



Con determina n. 202 del 30.03.2009, è stata autorizzata la proroga di ulteriori 12 mesi. Infine, con determinazione n. 174 del 15.04.2010, è stata concessa una proroga di 4 mesi, al solo fine di portare a compimento l'opera di recupero del territorio interessato alla riqualificazione ambientale. Difatti, il Comune, con nota prot. n. 11731 del 01.07.2010, ha chiesto alla società Priverno Cave la produzione di documentazione idonea al fine di verificare "lo stato di avanzamento e l'eventuale ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004".

La documentazione chiesta dall'amministrazione è stata prodotta dalla società in data 20.07.2010. A fronte di tale produzione, il Comune riscontrando delle carenze documentali, in data 27.07.2010, chiedeva alla società di sanare le riscontrate carenze oltre ad adeguare la polizza fidejussoria, scaduta ormai dal 2007.

In data 09.03.2011, su richiesta del Comune di Priverno, veniva effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo in questione, per effettuare degli accertamenti sullo stato finale dei luoghi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004.

All'incontro erano presenti i rappresentanti della Provincia di Latina, del Comune di Priverno e, per la ricorrente, l'Ing. Giovanni Anicepl Dir. Dei Lavori, l'Amministratore Geom. Bruno Sindaioli e il sorvegliante Sig. Mario Di Nicola.

All'esito della verifica finale posta in essere nell'area di cava è emerso quanto segue: "a) risultano sconfinamenti in corrispondenza dell'ultimo ampliamento localizzato a nord-ovest area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa, quantificabile approssimativamente in mq 150x10 area nord e in mq 150x30 area sud; b) la pendenza, media, dei fronti viene rilevata in 50° superiore a quanto autorizzato in progetto 42°; c) la quota del "piazzone di cava" risulta più bassa rispetto a quanto autorizzato di circa ml 12,50; d) si evidenzia un modesto recupero solo ai fini morfologici delle gradonature, sull'estrema parte situata sul lato nord-ovest del sito estrattivo; e) la restante area di cava non è stata oggetto di alcun recupero morfologico, sono presenti, infatti in corrispondenza del primo sito autorizzato, fronti a pendenza pressoché unica sub-verticale; f) per quanto concerne il recupero vegetazionale del sito estrattivo si è rilevato l'assenza di alcun tipo di piantumazione, ciò in difformità rispetto a quanto autorizzato, fatta salva una modesta parte del sito nord-ovest della cava; g) si riscontra, dall'esame della documentazione, da quanto



comunicata dal responsabile del servizio del Comune che la polizza fidejussoria a garanzia del recupero ambientale finale è scaduta nell'anno 2007; b) l'amministratore della società fa presente di aver presentato al Comune di Priverno richiesta di proroga dall'autorizzazione di cava (luglio 2010). Agli atti del Comune è tutt'ora in istruttoria. Fa presente inoltre, di aver presentato nel mese di gennaio 2011 un progetto di recupero dell'ex sito estrattivo, con terra e rocce da scavo".

In considerazione dell'esito della verifica finale, come da verbale del 09.03.2011, il Comune di Priverno con nota prot. n. 6153 del 14 aprile 2011 contestava alla società Priverno Cave s.r.l. l'esito di detta verifica, invitandola contestualmente a contraddire in merito.

Con successiva nota del 3.08.2010, il Comune di Priverno, in considerazione della relazione del consulente esterno ing. Martino del 3 agosto 2010, nella quale si evidenziava uno sconfinamento in estensione in profondità dell'attività estrattiva rispetto alle quote autorizzate, richiedeva alla soc. Priverno Cave di produrre una nuova polizza fidejussoria a copertura del quadro economico dei lavori per l'importo di euro 817.636,68.

Con successiva nota del 16 agosto 2012, prot. n. 14991, il Comune di Priverno, ai sensi della Legge 241/1990, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 della L.R. 17/2004.

All'esito delle osservazioni prodotte dalla Priverno Cave acquisite dal Comune in data 28.09.2012, prot. n. 17404, con determinazione n. 333 del 6.11.2012, pubblicata in albo pretorio comunale, il Comune di Priverno determinava di irrogare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 70.000,00 "in considerazione del maggior scavo rispetto alle quote di recupero di progetto, pari a q 277.876 mc... per aver esercitato attività di coltivazione in violazione della prescritta autorizzazione, essendo stato accertato uno sconfinamento dell'area di scavo in corrispondenza dell'ampliamento localizzato a nord ovest dell'area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa, quantificabile in mq 150x10 area nord e mq 150x30 area sud" e la sanzione amministrativa di euro 83.363,00 "in considerazione del maggior volume di scavo e del contributo ambientale pari a 0,30 al mc". Infine, con ordinanza del 19.03.2013, comunicata alla Priverno



Cave in data 2 aprile 2014, il Comune di Priverno ingiungeva alla ricorrente il pagamento delle sanzioni amministrative come da determinazione n. 333 del 06.11.2013.

Con ricorso notificato in data 21.06.2013 ed iscritto al N.R.G. 490/2013, denanzi al T.A.R. di Latina, la Priverno Cave Srl ha chiesto l'annullamento, previa sospensione delle

- a) determinazione del Comune di Priverno n. 333 del 6.11.2012;
- b) nota prot. 19650 del 6.11.2012 del Comune di Priverno, con la quale il Responsabile del Dipartimento 2 ha dato avvia della sanzione irrogata;
- c) nota prot. n. 4866 del 19.03.2013.

Alla Camera di Consiglio del 12.09.2013, il TAR adito, rilevando delle problematiche in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo, su istanza di parte ricorrente, rinviava la prosecuzione del giudizio, non sospendendo il provvedimento impugnato¹.

Conseguentemente, stante la mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, per quanto evidenziato per le vic brevi dal Responsabile del Dipartimento 2 Bilancio - Entrate è stato provveduto ad affidare al concessionario per la ricezione del Comune di Priverno l'incarico per il recupero coattivo della somma di cui alla determinazione comunale n. 333 del 6.11.2012.

Si segnala inoltre che per il tramite della Polizia Locale è stato provveduto a comunicare alla Procura della Repubblica competente per territorio il provvedimento sanzionatorio adottato.

Inoltre, stante il mancato ripristino ambientale della cave in questione con Delibera di Giunta Comunale n. 19/2013 il Comune di Priverno ha dato incarico legale all'avv. Montalto di procedere ad una azione giudiziale per i danni subiti dall'Ente in conseguenza del mancato ripristino ambientale.

Con successiva D.G.C. del 16.05.2013 il Comune di Priverno determinava di integrare la D.G.C. n. 19 del 22.01.2013 conferendo mandato all'avv. Montalto di procedere ad un'azione giudiziale per i danni subiti dall'Ente nel

¹ Per quanto è di conoscenza della scrivente, l'Ufficio 3.1. ha inviato tutta la documentazione necessaria al competente dipartimento per procedere all'avvio del recupero coattivo della sanzione irrogata; il Corpo 161 Vigili urbani ha inviato alla Procura della Repubblica competente comunicazione di notizia di reato di cui non si conosce lo stato del procedimento.



confronti sia della Priverno Cave che nei confronti del sig. Bottone Ezio, responsabile del procedimento amministrativo all'epoca dei fatti.

Vale la pena evidenziare che l'avv. Montalto, con parere acquisito agli atti del Comune di Priverno in data 20.02.2014 prot. n. 2687, ha ritenuto che *"la proponibilità delle azioni giudiziarie in esame di cui alle delibere in oggetto, appare scarsamente praticabile con elevato rischio di soccombenza per questo Comune"*.

Pertanto, allo stato, per quanto conosciuto dalla scrivente, rimandando ad ulteriori elementi conoscitivi al competente Dipartimento per il contenzioso, il Comune di Priverno non ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati dalla società Priverno Cave.

In conclusione, sulla base di quanto chiesto dai cittadini nell'caposto citato in oggetto il Comune di Priverno, sulla base dei controlli effettuati in sede di verifica finale:

a) ha adottato la sanzione ex art. 28 della L.R. e provveduto ad affidare al concessionario l'incarico per il recupero coattivo della sanzione di cui alla determinazione comunale n. 333 del 6/1/2012;

b) ha comunicato alla Procura della Repubblica i provvedimenti sanzionatori adottati per quanto prescritto dalla normativa regionale in materia;

b) ha incaricato l'avv. Montalto per l'azione di risarcimento del danno nei confronti della Priverno Cave e nei confronti del responsabile del procedimento amministrativo competente all'epoca dei fatti;

c) con ricorso iscritto al N.R.G. 291/2015 del Tar Lazio, Latina, ha impugnato: 1) Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattiva e Demanio Lasciale - N. G13570 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto *"riconoscimento pertinenza mineraria dell'impianto di prima lavorazione, delle opere annesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro esterno alla cava di calcare situ in loc. "Forestola" in territorio di Priverno (LT), ai sensi dell'art. 5, n. 1. Lett. f) della Legge Regionale 17/2004"*; 2) Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattiva e Demanio Lasciale - N. G13569 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto *"Soc. Priverno Cave s.r.l. - Differimento termine di scadenza*



dell'autorizzazione attività estrattive di cui alla D.G.R. n. 510 del 6 luglio 2009, cava lac. "Forestola" in territorio del Comune di Priverno - Titolare autorizzazione: Soc. Priverno Cave s.r.l.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 309 del D.lgs. 152/2006, il Comune può presentare al Ministero dell'Ambiente, tramite la Prefettura, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale.

Si segnala inoltre che con riferimento al ripristino ambientale dell'area di cava Peruzzano la soc. Priverno Cave ha proposto un nuovo progetto di riabilitazione della zona di Peruzzano per il tramite dell'utilizzo delle terre provenienti dalla cava Forestola.

Ad oggi il procedimento amministrativo, stante anche la mancata rinovazione di tale interesse da parte della società istante, non sembra aver avuto seguito.

Avv. Lidia Florenco

Lidia Florenco



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

SEGRETERIA GENERALE

Prot. INTERNO N. 435

Del. 15-10-2013

Al Responsabile del Dipartimento 2° (Cave)
Dott.ssa Anna Maria Rutici

Al Responsabile del Dipartimento 3° (Territorio)
Arch. Claudia Romagna

Al Responsabile del Dipartimento 4° (Polizia Locale)
Com.te Giuseppe Celli

SEDE

e. p.c.

Al Sindaco
Dott. Angelo Delogu

Al Vice Sindaco
(delega alle Cave)
Dott.ssa Anna Maria Bilancia

Al Nucleo di Valutazione
All'Avv. Lidia Flocco

Al Revisore dei Conti
Dott. Mauro Ranieri

SEDE

Oggetto: : Priverno Cave S.r.l. – Cava sita in Loc. "Perazzete" – *Direttiva.*

Con riferimento alla attività posta in essere dalla Società Priverno Cave Srl, autorizzata (anche con plurime proroghe) all'esercizio dell'attività estrattiva nella Cava di calcare sita in Loc. "Perazzete" del Comune di Priverno, l'Avv. Lidia Flocco, incaricata dall'Ente quale consulente legale esterno per il supporto dell'Ufficio Cave di questo Comune, con nota (non protocollata) del 19/9/2013 (portata a conoscenza del sottoscritto solo in data 26/09/2013 per il tramite della nota Prot. N. 9412 del Responsabile dell'Ufficio Cave), evidenzia una serie di problematiche relative alla attività estrattiva in questione.

In particolare il consulente incaricato dall'Ente rileva che:

1. la Cava sita in Loc. "Perazzeto" "allo stato, non risulta essere ripristinata" e che "ad oggi non esistono autorizzazioni rilasciate da questo Ente o dalla Regione Lazio che consentano la prosecuzione dell'attività estrattiva nel sito di loc. Perazzeto";
2. all'esito del sopralluogo in data 09/03/2011, ai fini della verifica ex art. 16 L.R. 17/2004, "il Comune di Priverno con determinazione n. 333 del 06/01/2012 in relazione alle irregolarità riscontrate determinava, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17/2004 di irrogare nei confronti della Priverno Cave la sanzione amministrativa per l'importo complessivo di euro 153.363,00";
3. Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2013 ha "conferito incarico legale (Avv. Marcello Montalto) per dare avvio ad un'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti" dall'Ente "in conseguenza del mancato ripristino ambientale";
4. il consulente Avv. Flocco, con parere del 05/03/2013 (non protocollato), allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2013, evidenzia "la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 25 della L.R. 17/2004, a segnalare all'autorità giudiziaria la riscontrata attività di coltivazione della cava in mancanza della prescritta autorizzazione";
5. il consulente Avv. Flocco, sempre con il citato parere del 05/03/2013 invita, altresì, ad "adottare previa sopralluogo da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004, i provvedimenti necessari a tutela della pubblica incolumità, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.";
6. il Comando della Polizia Locale, in data 04/02/2013, ha trasmesso relazione (non conosciuta allo stato dal sottoscritto) "contenente le risultanze del sopralluogo presso il sito della cava calcarea della Soc. Priverno Cave, richiedendo, tuttora, ai fini del completamento di detta attività, l'ausilio di personale tecnico del Comune per un sopralluogo congiunto "urgente", volto ad accertare aspetti di specifica natura tecnica";

Infine, con la citata nota Prot. N. 841 del 26/09/2013, il Responsabile dell'Ufficio Cave comunica che:

1. Nell'area di Cava in questione "sarebbero essere utilizzati gli impianti di macinazione che emettono l'emissione in atmosfera di polveri potenzialmente in grado di pregiudicare la salute degli abitanti nelle vicinanze";
2. "il sito in oggetto non risulta essere fornito di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva".

Da quanto sopra riportato sembra, salva diversa prospettazione, potersi rilevare nel caso in esame una gestione non tempestiva da parte dei responsabili dei diversi Uffici e una mancata attivazione dei procedimenti di legge e/o amministrativi quali quelli indicati e richiesti nelle premesse (qualora dovuti).

Giova al riguardo ricordare come per il vigente ordinamento compete al Dirigente (titolare di posizione organizzativa, responsabili di Uffici e servizi, ecc.) l'adozione, tempestiva, di ogni provvedimento e azione finalizzata alla tutela dell'Ente e rientrate nell'ambito delle competenze assegnate. Ne consegue che, ad esempio, la richiesta di coinvolgere "Autorità esterne" preposte ai controlli in materia, non deve essere rivolta ad "altri" organi interni ma "ogni" Dirigente preposto ad un singolo settore dell'attività dell'Ente è tenuto a provvedere direttamente e prontamente, sempreché egli stesso ne ravvisi la doverosità ex lege.

In tal senso ogni responsabile di Dipartimento e, in particolare, il Responsabile del Comando di Polizia Locale che è investito di compiti e funzioni ultronese In relazione alla particolare qualifica rivestita, è tenuto ad attivarsi immediatamente in conformità alla vigente normativa, onde ottemperare ai propri compiti di ufficio.

Ai fini di cui sopra, ai sensi del combinato disposto del 2° comma dell'art. 109 e del 1° comma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, al dirigente o ai responsabili di servizio è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo senza la necessità di specifici atti di indirizzo, ma nel rigoroso rispetto degli obiettivi di gestione che, unitamente alle risorse finanziarie e professionali, sono agli stessi annualmente e singolarmente assegnati con l'approvazione del P.E.G. o, in assenza dello stesso, con singoli provvedimenti.

Premesso quanto sopra la presente è da intendersi quale direttiva ai Responsabili di Dipartimento di cui in intestazione affinché provvedano all'istruttoria della problematica in esame con urgente adozione dei provvedimenti dovuti e alla comunicazione alle Autorità competenti, come meglio prima specificate. In tale attività si avvarranno della consulenza dell'Avv. Fiocco.

Il Responsabile del 3° Dipartimento (Tecnico) vorrà, altresì, procedere con urgenza a fornire il personale tecnico richiesto dal Comando di Polizia Locale ai fini del sopralluogo sul sito della Cava calcarea in questione.

Il Comando della Polizia Locale vorrà procedere, autonomamente e tempestivamente, alla adozione dei provvedimenti ritenuti di legge e alla segnalazione di competenza, se dovute, alle Autorità competenti dei fatti e delle condotte che avrà eventualmente accertato.

Si rimane in attesa di un urgente riscontro della presente



SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alessandro IZZI

[Handwritten signature]



COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

TEL. 0773/911710 - FAX 0773/903849

DIPARTIMENTO N. IV

Prot. n. 988 del 16/10/2013

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Priverno li' 16 Ottobre 2013

Al Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Claudia Romagnolo

E. p.c. Al Sig. Sindaco
Dott. Angelo Delogu

" Al Vice Sindaco
Dott.ssa Anna Maria Bilancia

" Al Segretario Generale
Avv. Alessandro Izzi

" Al Responsabile del Dipartimento 2
Dott.ssa Anna Maria Rutigliano
Lore Selli

Oggetto : Cava calcarea sita in località Perazzolo. Priverno Cave S.r.l. Sollecito richiesta intervento organo tecnico.

In riferimento a quanto in oggetto indicato, facendo seguito alle proprie precedenti note prot. n. 113 del 4.2.2013 e prot. n. 226 del 22.2.2013, con le quali veniva trasmessa apposita relazione di servizio inerente le risultanze dell'accertamento espletato in data 22.1.2013 da parte di personale di questo Comando di P.M. presso il sito della "Priverno Cave Srl" e al contempo si sollecitava il dipartimento tecnico ad un intervento e sopralluogo congiunto da espletarsi con urgenza volto ad accertare aspetti di specifica natura tecnica nel sito in argomento, con la presente si sollecita nuovamente l'intervento da parte di personale tecnico di codesto dipartimento, mediante un sopralluogo congiunto da espletarsi con personale di questo Comando, presso la cava calcarea sita in località Perazzolo riconducibile alla Priverno Cave S.r.l.

Nel rappresentare l'urgenza di tale richiesta e nel restare in attesa della comunicazione per l'espletamento del sopralluogo congiunto, per memoria si rinviene in allegato copia della documentazione sopra richiamata.

Al Segretario Generale la presente viene trasmessa per opportuna conoscenza quale riscontro alla nota prot. n. 985 del 15.10.2013

Il Responsabile del IV° Dipartimento
G. e la Polizia Municipale
Dr. Giuseppe Cefi

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA
TEL. 0773/912383 - FAX 0773/903849

DIPARTIMENTO N. IV

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 226 del 22/2/2013

Priverno li 22 Febbraio 2013

Al Sig. Sindaco
Avv. Umberto Macci

E, p.c.

Al Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Gianfranco Cantilli

"

Al Responsabile del Dipartimento 2
Rag. Rosale Mastrantoni

"

Al Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone

Loro Sedl

Oggetto : Cava calcarea in località Peruzzeto. Richiesta sopralluogo ex art. 23 l. 17/2004.
Riscontro a nota prot. n. 207 del 19.2.2012.

Con riferimento e riscontro alla nota in oggetto indicata, con la presente si comunica che questo Comando di P.M. ha provveduto già in data 22 Gennaio 2013 ad espletare il sopralluogo richiesto dal Responsabile del Dipartimento 2 con nota prot. n. 36 del 14.1.2013 presso la cava calcarea sita in Loc. Peruzzeto.

Continuamente a quanto asserito dalla S.V., la relazione contenente le risultanze del sopralluogo è stata già debitamente trasmessa da parte di questo Comando con propria nota prot. n. 113 del 4.2.2013 al Responsabile del Dipartimento 2 e contestualmente al Responsabile del Dipartimento 3 con richiesta di intervento dell'organo tecnico che tuttavia, ad oggi, non risulta ancora essere stato espletato da parte di quest'ultimo.

Si allega copia della documentazione sopra indicata.

Il Responsabile del IV° Dipartimento
Cte la Polizia Municipale
Dr. Giuseppe Gelli

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

Città
d'Arte

1-101 840 133 10

<http://www.comune.priverno.latinia.it>

Part. IVA 01318200590 Cod. Fisc. 80003330594 Fax + 39 0773/905781

Tel + 39 0773/905781 E-mail: staff@comune.priverno.latinia.it

Ufficio Staff del Sindaco
Prot. n. 207

Priverno 19 febbraio 2013

Egr. Sig.
Dott. Giuseppe CELLI
Responsabile Dipartimento n. 4

E p.c. Gent.ma Sig.ra
Rag. Rachele MASTRANTONI
Responsabile Dipartimento n. 2

Egr. Sig.
Dott. Luigi PILONE
Segretario Comunale

Loro sedi

Oggetto: richiesta sopralluogo ex art. 23 L. 8. 17/2004.

A tutt'oggi non risulta riscontrata la richiesta di sopralluogo avanzata dal Dipartimento 2 relativa alla cava in località Perazzette di cui alla autorizzazione in capo alla Priverno Cave del 14.01.2013 nonostante che nella stessa veniva sottolineato il carattere di urgenza.

Poiché la richiesta riguarda gravi danni subiti dall'Ente e dalla collettività si chiede di dare corso a quanto richiesto con la massima urgenza e, comunque, entro e non oltre 7 gg. Dal ricevimento della presente.

Si resta in attesa di essere relazionato.





COMUNE DI PRIVERNO
PROVINCIA DI LATINA

C O P I A

DIPARTIMENTO 4°

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. **413** del **04/02/13**

Priverno, 28.01.2013

C O P I A

Al Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Gianfranco Cantilli

c.p.e.

Al Responsabile del Dipartimento 2
Rag. Rachele Mastrantoni

Loro Sedi

OGGETTO: Invio Relazione di servizio del 22.01.2013 inerente l'accertamento effettuato in Località Perazzate presso il sito della cava calcarea della Soc. Priverno Cave. Riferimento nota prot.n°36 del 14.01.2013 del Dipartimento 2. **RICHIESTA INTERVENTO ORGANI TECNICI.**

Come da oggetto, si rimette, in allegato, la relazione di servizio prodotta in data 22.01.2013, redatta e seguita di sopralluogo presso il sito della cava calcarea della Soc. Priverno Cave, con la quale si richiede un intervento urgente degli organi tecnici, teso ad una verifica di quanto richiesto nella stessa relazione.

Si resta in attesa di ricevere notizie in merito, ovvero comunicazione di eventuali sopralluoghi congiunti da concordarsi preventivamente.



Il Responsabile del Dipartimento
C.te la Polizia Municipale
Dr. Giuseppe Celli



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO 4°

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Relazione di servizio inerente il sopralluogo effettuato in località "Perazzote" presso la cava calcarea della Società Priverno-Cave circa l'accertamento dello stato dei luoghi, presenza di macchinari e quant'altro presente nel bacino. Riferimento nota prot. n° 36 del 14.01.2013 del Responsabile del Dipartimento 2. Richiesta intervento organi tecnici

I sottoscritti BACCARI Luigi e DI LEGGE Giuseppe, Operatori della Polizia Municipale, alle dipendenze del Comune di Priverno, in riferimento a quanto in oggetto indicato, riferiscono quanto segue :-

In data 22.01.2013 alle ore 11,20 si sono recati in località "Perazzote" precisamente presso il sito della cava calcarea della Società Priverno Cave ed hanno accertato che l'ingresso alla stessa risultava interdetto da una catena. Si fa presente che lo stato dei luoghi, da una visione sommaria, risultava in completo abbandono e non si notava la presenza di alcuna persona. Da informazioni raccolte dai vicini è emerso che l'attività estrattiva è stata sospesa già da qualche anno.

Si precisa, comunque, essendo la richiesta, di cui alla nota prot. n°36 del 14.01.2013 del Dipartimento 2, volta ad accertare aspetti di specifica natura tecnica, i sottoscritti richiedono l'ausilio di Personale Tecnico del Comune per un sopralluogo congiunto da espletarsi con urgenza.

Il tutto si riferisce per dovere d'Ufficio :-

Priverno, lì 22.01.2013

GLI OPERATORI DELLA P.M.

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

Al Comando Vigili Urbani
Responsabile Dipartimento
Dott. Gelli Giuseppe
SEDE

1401-2236
del 11 GEN 2013

Oggetto: cava di calcare in località Perazzeto-società Priverno Cave- richiesta sopralluogo ex art 23
L.R.17/2004

Al fine di dare compiuta definizione agli atti posti in essere in merito alla cava insistente nel territorio comunale, si chiede di porre in essere un sopralluogo presso la cava in oggetto indicata e di rimettere entro tempi brevi a questo servizio una relazione dettagliata circa lo stato dei luoghi, eventuale presenza di macchinari e/o quanto presente nel bacino con annessi rilievi fotografici.

La presente riveste carattere di urgenza, stante la necessità di definire i provvedimenti da adottare a tutela dell'Ente.

Li 11 gennaio 2013.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1

Reg. Rachel Mazzanti





COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

TEL. 0773/911710 - FAX 0773/903849

DIPARTIMENTO N. IV

Prot. n. 1000 del 21/10/2013

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Priverno li' 21 Ottobre 2013

Al Responsabile del Dipartimento 2
Dott.ssa Anna Maria Rotici

E, p.c.

Al Sig. Sindaco
Dott. Angela Delogu

" Al Vice Sindaco
Dott.ssa Anna Maria Bilancia

" Al Segretario Generale
Avv. Alessandro Izzì

" Al Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Claudia Romagna
Loro Sedi

Oggetto : Cava calcarea situ in località Perazzese. Priverno Cave S.r.l. Invio documentazione.

Per quanto di competenza, facendo seguito alla propria precedente nota prot. n. 988 del 16 ottobre u.s., con la presente si trasmette la relazione di servizio redatta a seguito del sopralluogo congiunto eseguito in data 17.10.2013 con personale tecnico di questo Ente contenente le risultanze dell'accertamento effettuato presso la cava calcarea denominata "Priverno Cave Srl" con la relativa documentazione fotografica inerente lo stato dei luoghi.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del IV° Dipartimento
C.te la Polizia Municipale
Dr. Giuseppe Celli



COMUNE di PRIVERNO

Città d'Arte

(Provincia di Latina)

Priverno 01308200599 - Cod.Fisc. 80075130594 - Fax 0773903581

PRIVVERNO <http://www.comune.priverno.latinet.it/>

DIPARTIMENTO 3 TECNICO

PROT. N° **999**

Priverno, 31/10/2013

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

OGGETTO: Cava calcearea in località Perazzeta - ditta Priverno Cava S.r.l. - Richiesta di sopralluogo ex art. 23 Legge Regionale n. 207 del 19/02/2012.

In merito all'oggetto, si rimette la relazione di servizio con allegata documentazione fotografica dei luoghi, riguardo al sopralluogo eseguito dal geom. Nicola LOFFARELLI congiuntamente con il vigile Luigi BACCARI in data 17 c.m.



RESPONSABILE DEL DIP. 3
N. 181 (ROMAENA)



COMUNE di PRIVERNO

Città d'Arte

(Provincia di Latina)

Pert.Iva 01308200594 Cod.Fisc 80005330594 - Fax 0773903501

PRIVERNO

<http://www.comune-priverno.it>

DIPARTIMENTO 3 TECNICO

DIPARTIMENTO 3

PROT. N. 498

del 21-10-2013

Priverno, 18 ottobre 2013

AL RESPONSABILE DIP.3
Arch. Claudia ROMAGNA

SEDE

OGGETTO: Cava calcarea in località Petrazzate. Richiesta sopralluogo ex art.23 L.R. n.207 del 19/02/2012.

Con riferimento e riscontro alla nota in oggetto indicata, trasmessa dal locale Comando di Polizia Municipale il sottoscritto geom. Nicola LOFFARILLI incaricato dalla S.V., coadiuvato dal vigile Luigi BAUCARI il giorno 17 c.m. alle ore 10,00 e seguenti ha proceduto ad eseguire il sopralluogo sul posto, per verificare lo stato dei luoghi con eventuale presenza di macchinari e/o quanto presente nel bacino, con documentazione fotografica circostanziata.

Alla presenza continua dei rappresentanti della Soc. "PRIVERNO CAVE S.r.l." geom. Bruno STRADAIOLI in qualità di Amministratore e del Rag. Marco DI NICOLA quale direttore di cantiere, che prima di procedere ad eseguire il sopralluogo hanno dichiarato: "l'attività estrattiva è ferma dal lontano aprile/2010".

All'interno dell'area estrattiva si è accertato effettivamente che i lavori erano stati sospesi e sul posto non sono presenti maestranze intente a lavoro, mentre l'ingresso dell'area è sorvegliato dal personale della ditta.

Procedendo con il sopralluogo all'interno dell'area estrattiva, sono state in particolare fotografate le aree su cui è stato eseguito il ripristino, mentre nella zona d'ingresso stazionavano i mezzi d'opera (autocarri, scavatore, pale gommate ecc.).

Da un attento esame e poi confermato dai rappresentanti della Società Priverno Cave S.r.l. è stato riscontrato che il ripristino dell'area estrattiva posta a nord della cava alla data odierna non risulta

ancora completato, in particolare, nell'area sottostante le gradonature già completamente recuperate, come si evince dall'allegata documentazione fotografica.

Il Direttore di cantiere Rag. Marco Di NICOLA, riferisce inoltre, che in Comune recentemente è stato presentato un progetto di recupero per il completamento della parte mancante, ubicata a nord dell'ex area estrattiva.

Dal rilievo fotografico documentato, si evince chiaramente la situazione dello stato dei luoghi precedentemente descritti.


Inoltre, è stato riscontrato che l'area estrattiva risulta delimitata/recintata con paletti e filo di ferro, custodita dal personale dipendente della società in parola.


E' stato inoltre asserito da parte dell'Amministratore e Ragioniere della "Società", che periodicamente personale specializzato esegue lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'area estrattiva, mentre per situazioni specifiche (V. ultimo nubifragio) che completamente hanno invaso di acqua e fango proveniente dal fosso di Valle Sica l'intera cava, danneggiando alcuni mezzi di lavoro in sosta, è stato eseguito un intervento specifico straordinario, considerato la periodicità di tali eventi calamitosi.




Il Tecnico Comunale
[Firma] Nicola LOFFARELLI -

[Firma]
















COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

Città
d'Aste

PRIVerno

<http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 - Cod.Fisc. 80005330594 - Fax + 39 0773/903587

Tel + 39 0773/912201 E mail: staff@comune.priverno.latina.it

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO

Controlli Interni Integrati

Prevenzione della Corruzione

Prot. n. 106

Del 15/10/2013

Al Responsabile del IV° Dipartimento

POLIZIA LOCALE

Com.te Dr. Giuseppe CELLI

e, p.c.

Al Sindaco

Dott. Angelo DELOGU

All'Assessore alla "Polizia Locale"

Sig. Mauro PETROLE

Al Vice Sindaco - Assessore alle "Cave"

Dott.ssa Anna Maria RILANCA

Al Responsabile del II° Dipartimento "Cave"

Dott.ssa Anna Maria RUTICI

Al Responsabile del 3° Dipartimento "Tecnico"

Arch. Claudia ROMAGNA

Al Consulente Legale

Avv. Lillia FLOCCO

SEDE

Oggetto: Lava calcarea sita in località "Perastete" Priverno Cave S.r.l. - Invio documentazione
P.L. - Riscontro - (rif. Nota Prot. n.1000 del 21/10/2013).

Con riferimento alla nota di Codesto Comando Prot. n. 1000 del 21/10/2013, pari oggetto della presente, si rappresenta quanto segue.

Sul territorio del Comune di Priverno insiste la Cava calcarea sita in località "Perazzeta" e, relativamente all'attività estrattiva posta in essere dalla stessa, l'ufficio Cave del Comune e il Legale incaricato della consulenza a supporto di tale Ufficio, hanno evidenziato serie problematiche relative alla legittimità e liceità dell'attività estrattiva posta in essere dalla Società "Priverno Cave".

La problematica in questione, dall'esame della documentazione depositata presso gli Uffici, risulta conosciuta ed esaminata dai competenti Organi interni di questo Comune e, per quanto interessa in questa sede, in modo particolare dal Comando di Polizia Locale tenuto conto che, almeno dal Febbraio 2013, tale Comando ha richiesto «l'aiuto di personale tecnico del Comune per un sopralluogo congiunto "urgente", volto ad accertare aspetti di specifici natura tecnica».

Urgenza a cui non si è dato riscontro se non a seguito della nota Prot. Int. N.984 del 15/10/2013.

Tuttavia, da un primo esame e salva diversa documentazione allo stato non conosciuta, con la citata nota Prot. n.1000/2013 non sembra che si sia provveduto compiutamente, e nei modi di legge, a quanto di competenza del Comando Polizia Locale.

Quanto sopra per i seguenti motivi:

- 1) la nota Prot. n.1000/2013 P.L. è giunta allo scrivente "per conoscenza" e senza allegati;
- 2) la nota in questione fa riferimento ad una precedente nota Prot. n. 988 del 16/10/2013 P.L. non conosciuta;

3) si fa riferimento ad un "sopralluogo congiunto" effettuato presso la Cava calcarea "Priverno Cave S.r.l." con personale tecnico del Comune ma, dalla lettura della documentazione allegata a tale nota Prot. n.1000/2013 P.L. direttamente acquisita dal sottoscritto presso l'Ufficio Cave, si evince che nessun Verbale del Comando di Polizia Locale è allegato a tale comunicazione che invece trasmette, unicamente, una relazione del Tecnico Comunale Geom. Nicola LOFFARELLI, indirizzata al proprio Responsabile del 3° Dipartimento "Tecnico".

E' del tutto evidente che la documentazione di cui sopra non è idonea a rivestire i caratteri di un Verbale del Comando P.L. sia perché il tecnico comunale è intervenuto in qualità di consulente/esperto e lo stesso non riveste, né può rivestire, la qualifica di Polizia Giudiziaria che compete *ex lege* al Personale di Polizia Locale (cfr. art.3 del Regolamento di Polizia Municipale e art.57 cod. proc. pen. da correlarsi con l'art.9, comma 1 della L. n. 65/1986). Anzi, è il tecnico comunale che afferma di essere «coadiuvato dal Vigile Luigi BACCARI» (quindi un solo Vigile) con una evidente inversione di ruoli e funzioni. Tanto è vero quanto evidenziato che, per quanto a conoscenza, nessun Verbale di P.L. a firma del suddetto Vigile (ripetesi uno!) è stato formalizzato nell'espletamento delle funzioni attribuite *ex lege* (o almeno lo stesso non è stato trasmesso agli Uffici competenti).

Infatti la S.V. in qualità di Com.te del Corpo si è limitato a trasmettere (girare) la relazione del tecnico comunale.

Quanto sopra premesso si invita la S.V. a valutare se l'attività posta in essere da Codesto Comando debba ritenersi esaustiva e conforme ai compiti e funzioni assegnati dal vigente Regolamento interno sulla Polizia Municipale e dalla normativa di settore anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, punti n. 2-3 e 4 del Regolamento di Polizia Locale.

A tal fine, per una più ampia valutazione dei fatti di cui sopra, si trasmette (allegato 1) la nomina dell'Avv. Lidia FLOCCO quale consulente dell'Ente in materia di Cave (qualora non già conosciuta).

Infine si richiama l'attenzione su quanto già evidenziato dal sottoscritto con la propria citata nota Prot. n. 904 del 15/10/2013 e, in particolare:

a) sull'invito a che il *Comando della Polizia Locale* proceda, **autonomamente e tempestivamente**, alla adozione dei provvedimenti ritenuti di legge e alle segnalazioni di competenza, se dovute, alle Autorità competenti dei fatti e delle condotte che avrà eventualmente accertato;

b) sul rilievo che « da quanto sopra riportato sembra, salva diversa prospettazione, potersi rilevare nel caso in esame una gestione non tempestiva da parte dei responsabili dei diversi uffici e una mancata attivazione dei procedimenti di legge e/o amministrativi » quali quelli richiesti dal consulente legale.

Ci si riserva ogni successiva valutazione e l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza.

Si rimane in attesa di un urgente riscontro alla presente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro 1/21

Priverno Cave cava Perazzete. - esposto sig. Ezio Cipolla - richiesta sopralluogo - URGENTE

Avv. Lidia Flocchi [l.flocchi@piccozzimorigi.it]

Inviato: giovedì 28 settembre 2012 11:07

In relazione alla pratica in oggetto si evidenzia quanto segue.

Come noto, la normativa regionale in materia di cave e torbiere, L.R. 17/2004, assegna al Comune obblighi di vigilanza sull'osservanza della medesima legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione.

A tal fine, l'art. 23 della citata L.R. attribuisce al Comune la possibilità di effettuare dei sopralluoghi nelle aree interessate all'attività estrattiva, anche su segnalazione della Regione e di altri enti.

Ciò premesso, con riferimento alla cava sita in loc. Perazzette, il sig. Ezio Cipolla, con nota assunta al protocollo n. 12320 in data 12 agosto 2013, afferma che intorno al sito estrattivo "si è assistito ad un notevole movimento." (doc. all. mail);

-considerato che la cava in questione, allo stato, non risulta essere ripristinata e che ad oggi non esistono autorizzazioni rilasciate da questo Ente o dalla Regione Lazio che consentano la prosecuzione dell'attività estrattiva nel sito di loc. Perazzete;

-considerato che all'esito del sopralluogo del 09.03.2011 per la verifica ex art. 16 L.R. 17/2004, il Comune di Priverno con determinazione n. 333 del 06.11.2012 (doc. all. mail) in relazione alle irregolarità riscontrate determinava, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17/2004, di irrogare nei confronti della Priverno Cave la sanzione amministrativa per l'importo complessivo di euro 153.363,00;

-considerato che in relazione a tale cava, il Comune di Priverno ha conferito incarico legale per dare avvio ad un'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti da questo Ente in conseguenza del mancato ripristino ambientale (D.G.C. 19/2013 doc. all. mail);

-considerato che con parere del 5 marzo 2013, (allegato alla D.G.C. n. 19/2013), la sottoscritta evidenziava la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 17/2004 a segnalare all'autorità giudiziaria la riscontrata attività di coltivazione della cava in mancanza della prescritta autorizzazione e adottare previo sopralluogo da effettuarsi, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004, i provvedimenti necessari a tutela della

pubblica incolumità, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.

considerato inoltre che il Comando della Polizia Municipale, su richiesta del Dipartimento 2, ha trasmesso in data 04.02.2013 la relazione contenente le risultanze del sopralluogo presso il sito della cava calcarea della Soc. Priverno Cave, richiedendo, tuttavia, ai fini del completamento di dette attività, l'ausilio di personale tecnico del comune per un sopralluogo congiunto "urgente", volto ad accertare aspetti di specifica natura tecnica;

Tutto ciò premesso e considerato, si invitano gli Uffici competenti a provvedere ad effettuare il sopralluogo già chiesto dalla scrivente onde poter valutare l'adozione dei provvedimenti necessari per la tutela degli interessi collettivi e della incolumità pubblica.

Si rappresenta l'urgenza.

Segue mail con doc. citati.

Distinti saluti

Avv. Lidia Flocco



PICOZZI & MORIGI
STUDIO LEGALE

Avv. Lidia Flocco
Via dei Condotti, 9 - 00187 Roma
Tel. 06 6798033 - Fax 06 6789636
mail: l.flocco@picozzimorigi.it



COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA
TEL. 0773/911710 - FAX 0773/903649

DIPARTIMENTO N. IV

Prot. n. 1070 del 5/11/2013

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Priverno li' 5 Novembre 2013

Al Segretario Generale
Avv. Alessandro Izzi

E, p.c. Al Sig. Sindaco
Dott. Angelo Delogu

" Al Vice Sindaco
Dott.ssa Anna Maria Bilancia

" All'Assessore alla Polizia Locale
Sig. Mauro Petrucci

" Al Responsabile del Dipartimento 2
Dott.ssa Anna Maria Rutici

" Al Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Claudia Romagna
Loro Sedi

Oggetto : Cava calcarea alta in località Perazzete. Priverno Cave S.r.l. Riscontro a nota prot. n. 1060 del 31.10.2013

Con riferimento e riscontro alla nota prot. n. 1060 del 31 ottobre 2013, con la presente ritengo doveroso comunicare e precisare quanto segue a fronte della probabile non completa documentazione in possesso della S.V. relativamente alla "Priverno Cave Srl".

La nota prot. n. 1000 del 21.10.2013, comprensiva della documentazione contenente le risultanze tecniche dell'ascertamento espletato in località Perazzete presso la Priverno Cave Srl, è stata trasmessa al solo responsabile del dipartimento 2 - ufficio cave - di questo Ente per quanto di specifica competenza a fronte delle funzioni conferite alla stessa dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi quale riscontro alla richiesta di sopralluogo ex art. 23 della L.R. -17/2004. trasmessa con nota prot. n. 992 in data 17.10.2013 dallo stesso Responsabile del Dipartimento 2 a questo Comando di P.M. e al Dipartimento Tecnico.

La precedente nota prot. n. 998 del 16.10.2013 richiamata dalla S.V. come non conosciuta, risulta essere stata debitamente trasmessa anche alla S.V. quale riscontro alla missiva prot. n. 985 del 15.10.2013 pervenuta da parte di questo Ufficio di Segreteria.

Come di consueto, a seguito dell'ascertamento espletato in data 17.10.2013 da parte di personale di questo Comando di P.M. unitamente a personale tecnico di questo Ente, è stato redatto

apposito verbale di accertamento e rilievo sullo stato dei luoghi da parte del M.Llo di P.M. Pirelli Luigi, intervenuto nel sopralluogo espletato presso la cava in argomento.


Successivamente con nota prot. n. 999 del 21.10.2013 il Responsabile del Dipartimento Tecnico trasmetteva a questo Comando la relazione prot. n. 998 del 21.10.2013 redatta ex art. 23 di parte del tecnico comunale Geom. Niccolò Loffarelli che a completamento dell'accertamento richiesto dal Responsabile dell'Ufficio Cave di questo Comune veniva alla stessa trasmessa.

Ad oggi, allo stato degli accertamenti e delle verifiche al momento espletate, questo Comando, sulla base del verbale di accertamento del 17.10.2013, considerato l'esito dell'accertamento espletato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale presso il sito della cava calcarea "Priverno Cave Srl", tenuto altresì conto della relazione di servizio già redatta in data 30.7.2013 da parte dello Specialista di P.M. Gaetano Vellucci a seguito di un precedente accertamento già espletato da parte dello stesso in data 19.7.2013 presso il sito della "Priverno Cave Srl" e che aveva avuto origine a seguito di una segnalazione del Vice Sindaco di questo Comune non ridone, allo stato, siano emersi elementi tali da far presumere la riattivazione dell'impianto di frantumazione esistente presso il sito estrattivo in loc. Perazzete della "Priverno Cave Srl".

Tuttavia, essendo ancora in corso attività di indagini di polizia giudiziaria, anche alla luce della nota mail del 19.9.2013 prodotta da parte dell'Avv. Lidia Florco e solo da ultimo pervenuta, questo Comando è impossibilitato a trasmettere la documentazione sopra menzionata e ulteriore documentazione, atti o notizie in quanto al momento coperte da possibile segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Si provvederà all'esito ad ulteriori comunicazioni per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del IV° Dipartimento
C.te la Polizia Municipale
Dr. Giuseppe Celli

The block contains an official circular stamp of the Municipality of Priverno and a handwritten signature in black ink over the printed name of Dr. Giuseppe Celli.



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. INTERNO N. 1432 del 30.01.2014

Al sig. Ezio CIPOLLA
Via Perazzete
04015 - Priverno (LT)

E p.c. Al Sindaco
Dott. Angelo DELOGU

Assessore con delega alle "Cave"
Dott.ssa Anna Maria BILANCIA

Assessore alla "Polizia Locale"
Sig. Mauro PETROLE

Comandante Corpo di Polizia Locale
Dott. Giuseppe CELLU

Responsabile del Dipartimento 3
Arch. Claudia ROMAGNA

SEDE

Oggetto: Cava calcarea sile in località "Perazzete" - Priverno Cave S.r.l. - Esposto Sig. Ezio CIPOLLA.

La S.V. con nota Prot. N. 14973 del 10.10.2013 e prot. N. 644 del 18.01.2014 ha presentato al Comune di Priverno formale diffida "relativa ad una istanza per l'apertura di una nuova Cava in loc. Perazzete".

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Generale dell'Ente, con nota prot. N. 984 del 15.10.2013 e Prot. N. 1060 del 31.10.2013 ha tempestivamente disposto che gli Organi comunali competenti provvedessero agli accertamenti del caso

A seguito di quanto sopra il Comando di P.L., riprendendo un procedimento interrotto al febbraio 2013, e quindi solo a seguito di sollecitazione del sottoscritto (avvenuta nella titolarità della Segreteria Generale del Comune di Priverno il 12.09.2013) con nota Prot. N. 988 del 16.10.2013 e Prot. N. 1000 del 21.10.2013 comunica che "a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 17.10.2013 con personale tecnico di

questo Ente" si trasmette la Relazione Prot. N. 988 del 21.10.2013 del Dipartimento 3 Tecnico avente ad oggetto: "Cava calcarea in località Perazzete. Richiesta sopralluogo ex art. 23 L.R. n. 207 del 19/02/2012".

Fra l'altro, con tale relazione, si afferma che "All'interno dell'area estrattiva si è accertato effettivamente che i lavori erano stati sospesi e sul posto non sono presenti maestranze intente al lavoro, mentre l'ingresso dell'area è sorvegliato dal personale della Ditta".

Sempre facendo seguito ad apposita sollecitazione di chiarimenti istruttori del sottoscritto il Comando di Polizia Locale, con nota Prot. N. 1070 del 05.11.2013, comunica fra l'altro che "Ad oggi, allo stato degli accertamenti e delle verifiche al momento espletate, questo Comando (...) non ritiene, allo stato, siano emersi elementi tali da far presumere la riattivazione dell'impianto di frantumazione esistente presso il sito estrattivo in loc. Perazzete della "Priverno Cave Srl".

Quanto sopra contrasta, quindi, con quanto affermato nelle citate note di diffida e, in particolare, con l'affermazione "che recentemente pur essendo il sito di via Perazzete privo di qualsiasi autorizzazione si sta lavorando alla riattivazione dell'impianto di frantumazione e pur essendo stato presentato formale esposto a tutt'oggi non si ha notizia di accertamenti effettuati dal Comune di Priverno".

Si tratta, come rilevato, di affermazioni antitetiche rispetto a quelle contenute nei verbali di cui all'accertamento della Polizia Locale la quale, agendo anche in qualità di Polizia Giudiziarie, ha provveduto agli ulteriori provvedimenti di competenza per cui la S.V. qualora ritenga motivatamente non concordare con quanto sopra potrà sempre attivare ogni azione a tutela dei propri diritti con la conseguenza del caso.

Conclusivamente, si rende noto per quanto possibile nei limiti di legge, che gli Organi comunali competenti, a conclusione degli accertamenti esperiti sulla cava in oggetto, hanno provveduto a depositare un'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina.

Per quanto sopra questo Ufficio è impossibilitato a trasmettere ulteriore documentazione, atti o notizie in quanto al momento, e con riferimento agli atti sopra dedotti, gli stessi sono coperti da possibile segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. per cui non potrà darsi seguito a nessuna ulteriore richiesta e/o chiarimenti.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE

Alexander

[Handwritten signature]



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Prot. N. 4835 del 21.04.2015

23-04-15

→ Al Responsabile Dipartimento 3.1 "Cave"
Arch. Claudia Romagna

Al Responsabile Dipartimento 2 "Bilancio-Entrate"
Dott.ssa Rodà Antonina

SEDE

Oggetto: Priverno Cave Srl - Esposto Cittadini del Comune di Priverno.


Si trasmette, in allegato alla presente, l'esposto Prot. N. 4689 del 17.04.2015 a firma di alcuni Cittadini del Comune di Priverno inerente problematiche relative alla PRIVERNO CAVE S.r.l.

Con riferimento a quanto evidenziato nell'allegato esposto in SS.LL. verranno provvedere, entro giorni 5 (cinque) dalla presente, a rimettere al sottoscritto esaustiva relazione a/o ogni utile elemento conoscitivo.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Andrea POLICETTI





Egr. Sig.
Dott. Andrea POLICHETTI
Commissario Prefettizio
presso il COMUNE DI PRIVERNO

Egregio Dottor Polichetti,

I sottoscritti abitanti in via Perazzete si permettono di porre alla Sua attenzione quanto di seguito:

- in prossimità delle abitazioni degli scriventi a partire dal 1990 è stata attiva una vasca di calcare gestita dalla PRIVERNO CAVE S.r.l.;
 - tale attività originariamente era stata autorizzata per la durata di anni 10 ma - contrariamente alla previsione normativa di cui al comma 5 ART. 12 L.R. 17/04 - è durata fino al 2010;
 - a seguito dei controlli effettuati in quel periodo la stessa Amministrazione Comunale ha accertato che la PRIVERNO CAVE S.r.l. non aveva realizzato nessuna opera del previsto recupero ambientale mentre aveva effettuato lavori di escavazione ben al di fuori di quella che era la superficie autorizzata;
 - inoltre la escavazione in alcune parti aveva creato delle vere e proprie depressioni e si era arrestata solo perché era arrivata a toccare - se non ad inquinare - le falde acquifere o perché arrivata al confine con proprietà di terzi;
 - il Comune di Priverno si era attivato diffidando la PRIVERNO CAVE S.r.l. ed emettendo nei confronti della stessa una sanzione amministrativa (Determinazione n. 333 del 06/11/2012);
 - ancora, era stato anche accertata la mancanza di una polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di ripristino nonostante fosse indispensabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni;
 - L'avv. Lidia FLOSCO in qualità di Consulente Legale in supporto all'Ufficio Cave nella redazione a sua firma del 05/03/2013 evidenziava che: "i competenti Uffici debbono procedere,
1. nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004 art. 258 comma 5 ad applicare le sanzioni pecuniarie secondo le procedure previste dall L.R. 30/94 e della L. 689/1981 come determinate con provvedimento n. 333 del 06/11/2012 del Dipartimento 2 del Comune di Priverno;
 2. nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004 art. 25 comma 3 a segnalare alla autorità giudiziaria l'avvenuta attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione;
 3. previo accertamento del danno ambientale subito dall'Ente conseguente al mancato

recupero e ripristino dell'area di cava e alle attività di scavo svolte in mancanza della prescritta autorizzazione ad agire, nei confronti di coloro che risultassero essere responsabili, per il recupero forzoso delle somme necessarie allo svolgimento dei lavori di ripristino ambientale dell'area di cava;

4. di adattare, previo sopralluogo da effettuarsi anche ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004, i provvedimenti necessari al fine di tutelare l'incolumità pubblica ordinando alla Soc. PRIVERNO CAVE S.r.l. di mettere in sicurezza l'area di cava, di rimuovere i mezzi, macchinari, attrezzature e veicoli presenti nel bacino di cava e di interdire l'area oggetto di attività estrattiva onde evitare ulteriori pregiudizi anche ambientali derivanti dal mancato ripristino e recupero ambientale.

- che pertanto il Comune di Priverno con la Delibera n. 19 del 20/01/2013 aveva dato mandato ad un legale di procedere ad una azione giudiziale per i danni subiti;

- che con l'avvicinarsi della nuova amministrazione non è stato attivato nessun contenzioso né tantomeno si è proceduto ad attivare le procedure di cui all'ART. 311 del D. lgs n. 152 del 03/04/2006;

- a tutt'oggi gli abitanti della zona continuano a vivere nelle vicinanze di una cava rimasta tale, priva di protezione e di qualsiasi intervento di recupero ambientale e pertanto alquanto pericolosa e qualora venisse autorizzata la riattivazione dell'impianto di frantumazione sarebbero soggetti a gravi danni per la salute;

- su tutta la vicenda si sono inseriti ulteriori provvedimenti autorizzatori della Regione Lazio (Determina N. G13570 e N. G13569 del 23/09/2014) che sembrano essere stati impugnati dall'Amministrazione Comunale e, almeno da quello che si è appreso sulla stampa, una rottura dei rapporti all'interno della maggioranza che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale.

* * * * *

Nella speranza di aver, seppur sommariamente, rappresentato una vicenda che ha notevoli "zone d'ombra" e, soprattutto, che possano essere finalmente cessati i disagi ed i pericoli per la salute propria e dei propri familiari

CHIEDONO

al Dott. Andrea POLICHIETTI nella Sua funzione di Commissario Prefettizio del Comune di Priverno

- di accertare se sono state rispettate le procedure e gli obblighi di legge da parte della PRIVERNO CAVE S.r.l. nell'esercizio dell'attività di escavazione verificando i motivi che hanno impedito il ripristino dell'area di cava;

- di riattivare l'azione risarcimento dei danni subiti sia dai residenti che dalla collettività in conseguenza - anche se la delibera in tal senso non è stata mai formalmente revocata - ed evitare che possano continuare i disagi e i pericoli conseguenza della riattivazione della cava o per la riattivazione degli impianti di

frantumazione posti a ridosso delle abitazioni;

INVITANO

Il Commissario Prefettizio a recarsi sui luoghi così sommariamente rappresentati al fine di poter constatare "de visu" la situazione.

Certi che la presente istanza verrà presa nella dovuta considerazione si coglie l'occasione migliori auguri di buon lavoro.


(Per ogni necessità a nome dei sottoscritti potrà essere contattato il sig. Ezio Cipolla al numero 3387778087).

Privermo,

EZIO CIPOLLA	<i>Ezio Cipolla</i>
RENEI MARIA	<i>Maria Reni</i>
CIPOLLA DEBORA	<i>Debora Cipolla</i>
CIPOLLA FABIO	<i>Fabio Cipolla</i>
CIPOLLA ANTONIO	<i>Antonio Cipolla</i>
CAPPASCO JEANETTE	<i>Jeanette Cappasco</i>
FABRIZI PASQUA	<i>Pasqua Fabrizio</i>
CIPOLLA ALESSANDRA	<i>Alessandra Cipolla</i>
ALTARELLI MARIANA	<i>Mariana Altarelli</i>
CIPOLLA ANTONIO	<i>Antonio Cipolla</i>
DICHIOLANTO ANTONIO	<i>Antonio Dichiolanto</i>
CRISTINI ANNA RITA	<i>Anna Rita Cristini</i>
IARONI FABRIZIO	<i>Fabrizio Iaroni</i>
CRISTINI VINCENZO	<i>Vincenzo Cristini</i>
ZOMPARELLI PASQUALE	<i>Pasquale Zomparelli</i>
SCARFONE ANNAMARIA	<i>Annamaria Scarfone</i>
QUATTROVECHI EUGENIA	<i>Eugenia Quattrovechi</i>
LEONARDI ALDO	<i>Aldo Leonardi</i>

PIRE GIOVANE MARIO
GIROLAMO MARIA
ANTONIO GIOVANE GENIA
STANISLAO GIOVANE ANTONIO
LUIGI LUIGI

ANTONIO GIOVANE MARIO
D. GIOVANE MARIO
ANTONIO GIOVANE GENIA
ANTONIO GIOVANE ANTONIO
della linea



Spett.
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII
alla c.a. Arch. Claudia ROMAGNA
Responsabile del servizio 3.1

Dott. Alessandro IZZI
Segretario Comunale

Avv. Lidia FLOCCO
Consulente del Comune di PRIVERNO

Egr. Sig.
Dott. Angelo DELL'AVE
Sindaco del Comune di PRIVERNO

Gent.ma Dott.ssa Anna BILANCIA
Assessore Delegato

oggetto: DETERMINA n. 10 del 21.03.2014 avente ad oggetto: convenzione relativa all'esercizio della cava di calcare in Loc. "La Forestola" - Trasferimento dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla Soc. Priverno Cave S.r.l.
Richiesta di annullamento in autotutela

Il sottoscritto CIPOLLA Ezio residente in Priverno via Perazzolo

premette

- che l'istante in data 10.10.2013, unitamente ad altri sottoscrittori, ha presentato al Comune di Priverno istanza con la quale si DIFFIDAVA l'Amministrazione Comunale di Priverno - e per essa l'allora Responsabile del Servizio dott.ssa Anna Maria RUTICI - dal rilasciare qualunque autorizzazione all'esercizio dell'attività di escavazione per la coltivazione di una Cava in Loc. "La Forestola";
- che l'attuale Responsabile del Servizio 3.1 ha provveduto alla emanazione della Determina n. 10 del 21.03.2014 di cui in oggetto con la quale è stata trasferita dalla Ditta Di Girolamo Antonio alla PRIVERNO CAVE S.r.l. l'autorizzazione alla apertura di una nuova cava di calcare;
- che la PRIVERNO CAVE S.r.l. è la stessa che dal 1998 al 2010 ha coltivato un'altra cava di calcare sita sempre in Priverno Loc. "Perazzolo";
- che la PRIVERNO CAVE è venuta meno agli impegni previsti dalla normativa non realizzando gli interventi di ripristino;

che il Comune di Priverno ha provveduto dapprima a diffidare la PRIVERNO CAVE S.r.l. e poi ha espresso nei confronti della stessa una sanzione amministrativa (tra l'altro non ancora incassata) nonché ha deliberato di procedere per il risarcimento danni;

- che tra l'altro è stata accertata la mancanza di una polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nonostante che questa fosse indispensabile ai fini del rilascio della autorizzazione;
- che allo stato non può essere più realizzato nessun intervento di recupero ambientale nel vecchio sito della cava in loc. "Perazzate" in quanto la PRIVERNO CAVE S.r.l. ha speso fino al confine con altre proprietà ed inoltre non sussistono i requisiti di legge per la concessione di ulteriori proroghe;
- che "stranamente" in data 29.08.2013 la PRIVERNO CAVE S.r.l. ha presentato al Comune di Priverno una istanza di completamento riambientazione cava;
- che contestualmente sempre in data 29.08.2013 la PRIVERNO CAVE S.r.l. ha presentato una ulteriore "variante di servizio" tendente ad ampliare il perimetro dell'area della Cava di Loc. "Perazzate" tendente ad ampliare il perimetro dell'area della cava sita in Loc. "La Forestula" nonostante fosse stata autorizzata in capo alla Ditta Di Girolamo Antonio I

SI EVIDENZIA

che il Comune di Priverno ha formalmente accertato l'inosservanza del ripristino da parte della PRIVERNO CAVE S.r.l. procedendo alla emissione di specifiche sanzioni amministrative e deliberato di procedere all'attivazione delle procedure per il danno ambientale causato.

Che l'art. 16 della L.R. 17/2004 pone in capo al Comune alcuni obblighi e recita testualmente:
 "Ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca della autorizzazione ai sensi dell'art. 24 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fidejussoria provvedendo d'ufficio alla esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato".

Che la fattispecie così succintamente rappresentata impone l'avvio delle procedure sanzionatorie e di ripristino dei luoghi nonché delle procedure previste dal DLG 152/2006 e successive modifiche.

Che in particolare si richiede al Responsabile del Servizio arch. Claudia Romagna - e per esso a tutto l'Ente ed ai destinatari della presente - di essere informato sulla avvenuta attivazione di cui all'art. 309 del suddetto Dlg 152/2006 e del previsto coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 311 Dlg 152/2006

tutto ciò premesso

è di tutta evidenza il palese contrasto del provvedimento emesso dall'arch. Claudia ROMAGNA in qualità di Responsabile del Servizio 3.1 rispetto alla Legge e pertanto se ne chiede la **REVOCA IN AUTOTUTELA**.

La presente istanza viene fatta ai sensi della l. 241/90 per cui il contenuto della stessa e quanto specificatamente richiesto dovrà essere riscontrato nei termini previsti.

In caso contrario mi vedo costretto ad attivarmi giuridicamente nelle idonee sedi giudiziarie per la tutela dei miei diritti.

Ezio CIPOLLA

Ezio Cipolla



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

(Provincia di Latina)

Part.Iva 01308200594 - Cod.Fisc. 80305330594 - Fax 0773903581

11150159

<http://www.comune.priverno.latin.it>

DIPARTIMENTO 3.1.

prot. n. 9740
del 15/07/2014

Egr. Ezio CIPOLLA
Via Petruzzelli
04015 - PRIVERNO (LT)

E, p.c.:
al SINDACO
dott. Angelo DELOGU

all'ASSESSORE ALLE CAVE
dott.ssa Anna Maria BILANCIA

al SEGRETARIO GENERALE
avv. Alessandro IZZI

SEDE

OGGETTO: Determinazione n.10 del 21/03/2014 - Richiesta di annullamento in autotutela

In riscontro alla Sua nota acquisita al prot.n.6585 del 18/06/2014, si rappresenta che la stessa non può essere accolta.

Dopo il riassetto dell'autorizzazione regionale, la votura della convenzione di cui all'art.14 della LR.1/72/14 è considerata atto dovuto, non potendo, l'Amministrazione Comunale, esercitare nessun potere discrezionale.

Ad ogni buon conto Le inoltro il parere legale rilasciato dall'Avv. Lidia Flocco, presidente dell'Ente

Priverno, 15 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.1

avv. Claudio ROMAGNA

COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)
avv. Claudio ROMAGNA

piazza Giovanni XXIII - 04015 PRIVERNO (LT)
e.mail: c.romagna@comune.priverno.latin.it

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
NEVI MONTALTO GIACCHETTA

AVV. OTTAVIO NEVI
AVV. MARCELLO MONTALTO
AVV. MARILISA GIACCHETTA
AVV. IRIDEA DI ROSA
AVV. ALESSIA TRAMONTOZZI
AVV. CLAUDIA LENZI

Latina, 10 luglio 2014

Raccomandata A/R

c. p.c.

Anticipata per e-mail :
staff@comune.privero.latina.it

Anticipata per e-mail :
segretario@priverno.latina.it

Delibera di giunta n. 139 del 22.5.2014 - richiesta 3.5.2014 prot. 7806 (Ns. rif. 538/NMG)

In relazione alla nota in oggetto rimetto, in allegato, mia del 19.2.2014 (ricevuta da codesta amministrazione con racc. A.R. 25.2.2014 e anticipata per e-mail) nella quale relazionavo - già a quella data - in merito all'incarico conferitomi con delibera n. 19 del 22.1.2013.

A tale nota non ho mai ricevuto riscontro.

Peraltro, in relazione alla Sua richiesta 3.6.2014, mi riporto integralmente a quanto già illustrato nella mia 19.2.2014

Distinti saluti.

Allegato: relazione al Comune del 19.2.2014

NMG/dtp

Avv. Marcello Montalto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
NEVI MONTALTO GIACCHIETTA

AVV. GIULIO NEVI
AVV. MARCELLO MONTALTO
AVV. DANIELA GIACCHIETTA
AVV. PAULA DI ROSA
AVV. ALESSIA TRAMENOTTO
AVV. CLAUDIA LENCI

Latina, 19 febbraio 2014

Raccomandata A.R.

Anticipata per e-mail:

staff@comune.priverno.latina.it

Sgr. Sig.

Sindaco del Comune di Priverno

Dr. Angelo DeIagu

Piazza Giovanni XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

COMUNE DI PRIVERNO/ PRIVERNO CAVE SRL+1 (Ns. df. 539/NMG)

(delibere n.19 del 22.1.2013 e n. 87 del 16.5.2013)

In relazione alle delibere di incarico in oggetto, alla luce delle informazioni e documentazione integrativa fornite da questa Amministrazione, appare opportuno rappresentare quanto segue:

1) PREMESSA

a) Nella delibera originaria di incarico n.19 del 22.1.2013 si avvinceva che questa Amministrazione, in sintesi, poneva a fondamento dell'azione risarcitoria nei confronti della Priverno Cave l' omessa esecuzione del recupero/ripristino dello cave in località "Paruzzete" (cosiddetta "riambientazione"), il rilevato "sconfinamento" su altra porzione dell'area e l'omessa rinnovo/estensione della polizza fidejussoria a copertura dei costi per tali adempimenti.

L'Amministrazione, conseguentemente, anche sulla base di un parere legale reso dall'Avv. Lidia Flocco, ravvisava un "danno ambientale", indicato in € 817 mila circa (valutazione tecnica dell'Ing. Martino citata in delibera) per il quale agire in risarcimento <<. nei confronti di coloro che risulteranno responsabili.>>(p. 6 delibera).

b) sulla scorta delle sole indicazioni contenute nella parte motivale della delibera n.19/2013 (trasmissa senza documentazione di riferimento) e da quanto riferito verbalmente dall'allora segretario Comunale in carica, si chiedeva all' Amministrazione di chiarire formalmente quali fossero i soggetti nei confronti dei quali si intendeva agire anche al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell'azione.

c) con delibera "integrativa" del 16.5.2013 n. 87, l'Amministrazione specificava di voler agire giudizialmente sia nei confronti della Priverno Cave che nei confronti del dipendente comunale Bottone Ezio <<. responsabile del procedimento amministrativo con Priverno Cave S.r.l.all'epoca del fatto.>>.

In particolare, nei confronti del dipendente veniva ipotizzata una responsabilità per non aver proceduto tempestivamente a richiedere alla Priverno Cave il rinnovo della polizza fidejussoria in occasione della proroga dell'autorizzazione estrattiva del 18.12.2007, appunto a firma Bottone, così come a quest'ultimo contestato nella "messa in mora" del 18.11.2011 inviategli dalla Dr.ssa Mastrantonì ed ulteriormente segnalato nella diffida 24.2.2012 prot.3614, emessa sempre dalla Dr.ssa Mastrantonì nei confronti della Priverno Cave e trasmessa per conoscenza al Bottone stesso.

d) con successiva corrispondenza, lo scrivente richiedeva all'Amministrazione di comunicare formalmente la posizione lavorativa del dipendente Bottone ed il suo domicilio nonché di indicare i successivi responsabili del settore cave, qualora l'amministrazione avesse ritenuto di valutare anche le loro posizioni ai fini di estendere in solido l'eventuale azione di responsabilità, ove sussistenti i presupposti di legge.

e) Parte della documentazione relativa alla vicenda, anche con la collaborazione dell'Avv. Flocco, veniva consegnata allo scrivente in data 24.5.2012.

L'elenco dei funzionari responsabili del settore cave succedutisi nel tempo, veniva trasmesso allo scrivente dalla Dr.ssa Coluzzi in data 10.12.2013.

Non venivano forniti i dati richiesti relativi al Bottone.

Solo recentemente lo scrivente apprendeva, in occasione di un colloquio con il V. Sindaco Dr.ssa Anna Maria Bilancia, che il Bottone non era più dipendente comunale.

In data 16.12.2013 il V. Sindaco trasmetteva nota con allegata una "memoria" presentata dal Bottone in pari data nella quale quest'ultimo - rinvitando ad altre sue precedenti note non trasmesse allo scrivente - esprimeva una propria ricostruzione della vicenda, fornendo alcune indicazioni sul suo operato.

Il 17.12.2013 lo scrivente si incontrava presso questo comune con il Sindaco ed il Vicesindaco per acquisire ulteriori informazioni e chiedere documentazione integrativa che, in parte, veniva trasmessa dalla Dr.ssa Rutici in data 30.12.2013 unitamente ad altri dati.

In sostanza, per le tempistiche descritte, solo recentemente lo scrivente è stato posto in condizioni di avere un quadro completo ed esaustivo dell'intera vicenda, consentendo di formulare le seguenti valutazioni.

2) AZIONE RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA PRIVERNO CAVE S.R.L.

a) L'art. 311 del D.lgvo 3.4.2006 n.152 ha riservato "esclusivamente" allo Stato (Ministero dell'Ambiente) la legittimazione ad agire per il risarcimento del cosiddetto "danno ambientale" di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente.

Per attivare il Ministero Ambiente gli enti possono presentare denunce ed osservazioni che il Ministero è tenuto a valutare (art. 309 D.lgvo n.152/2006).

A tutti gli altri soggetti, fra cui gli enti territoriali come i comuni, "residua" solamente, ex art.3137* comma, ultimo inciso D.lgvo n. 152/2006, la possibilità di agire ai sensi dell'art.2043 C.C. per il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito. diverso da quello ambientale, derivante dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente (ex multis: Cass. sez. III^a 21.10.2010 n. 41015; Cass. Sez. III^a 17.1.2012 n. 19439; Relazione tematica Corte suprema di Cassazione n.112 del 1.9.2010 p.33 e segg.).

In sintesi, quindi, i Comuni possono agire per risarcimento danni limitatamente alle spese già effettivamente sostenute per attività di ripristino, bonifica e similis, eventualmente, per il mancato guadagno in presenza di una convenzione onerosa e ove l'ente fornisca la prova della perdita economica.

b) Nella vicenda in esame il Comune - come da ultima nota del 30.12.2013 - non ha sostenuto ed anticipato in proprio costi di "bonifica" e ripristino o per la "messa in sicurezza" dell'area.

Risulta quindi chiarito che l'indicazione contenuta nella delibera del 22.1.2013 n. 10 relativa all'importo di € 817 mila per costi di ripristino/riambientazione, costituiva una stima a cui, ad oggi, non è seguito un effettivo esborso da parte del Comune.

L'elaborato da cui discende detta stima e valutazione prospettica di spesa, peraltro, non è mai stata fornita allo scrivente;

c) dal verbale di sopralluogo del 9.3.2011, sottoscritto anche dalla Priverno Cave S.r.l. risulta che la ditta ha "sconfinato" - rispetto all'area di escavazione autorizzata - per circa MC 150 X 10 "area nord" e Mc 150X 30 "area sud".

Per tale ragione questo Comune ha già applicato la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della ditta con determina n. 2 del 6.11.2012 in forza della L.R. n. 17/2000 art.28.

In sostanza la Ditta ha usufruito di una porzione di territorio maggiore di quella autorizzata con conseguente mancato guadagno da parte del Comune per non aver ricevuto il proporzionale corrispettivo. laddove eventualmente previsto nella convenzione.

La sanzione amministrativa - per la sua diversa natura - non precluderebbe, infatti, un'azione di risarcimento danni ordinaria per mancato guadagno.

Tuttavia, nel caso in esame, le convenzioni stipulate tra il Comune e la Priverno Cave S.r.l., non prevedano nessuna forma di corrispettivo per l'ente.

Nella convenzione del 18.10.2004 si rinviene unicamente un "impegno" su base volontaria da parte della Ditta per corrispondere un contributo al Comune per causali diverse da un corrispettivo (art.6), quindi non riconducibili ad una controprestazione economica suscettibile di risarcimento.

d) Per quanto evidenziato, non è certamente praticabile nei confronti della Priverno Cave una azione risarcitoria per "danno ambientale" diretto (esclusa espressamente dalla legge perché riservata al Ministero dell'Ambiente), né quelle ex art. 2043 C.C. per danno da esborsi economici per ripristino/riambientamento (ad oggi non sostenuti) e per il mancato guadagno derivato al Comune a seguito dello "sconfinamento" da parte della Ditta di una porzione dell'area senza corrispettivo perché non previsto nella convenzione;

e) da ultimo, come da nota della D.ressa Rullo del 30.12.2013, risulta che la Priverno Cave S.r.l ha presentato nuovo progetto di ripristino/riambientamento del sito con indicazione dei relativi costi.

Laddove venisse approvato il progetto e data esecuzione allo stesso senza, quindi, esborsi economici da parte del Comune, non sussisterebbero evidentemente i presupposti per un'azione di risarcimento danni;

f) come già accennato - in caso di persistente inadempimento della Priverno Cave - questa amministrazione potrà segnalare e richiedere al Ministero Ambiente di agire direttamente per il risarcimento del "danno ambientale" ex art. 309 D.lgvo n. 152/2006.

3) AZIONE RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

a) Nei confronti del dipendente veniva ipotizzata una responsabilità per non aver proceduto tempestivamente a richiedere alla Priverno Cave il rinnovo della polizza fidejussoria in occasione della proroga dell'autorizzazione estrattiva del 5.12.2007 a firma Bottone, così come a questo contestato con messa in mora del 18.11.2011 ed ulteriormente paventato nella diffida 24.2.2012 prot.3614 inviata dalla D.ressa Mastrantonì alla Ditta e per conoscenza al Bottone stesso;

b) dalla documentazione fornita in fotocopia e per estratto, risultano (apparentemente) n. 3 polizze fidejussorie riconducibili alla convenzione con Priverno Cave dai contenuti diversi:

1) polizza fidejussoria UNIPOL emessa il 6.10.2004 (nr. 96/37340953 richiamato nella convenzione per ampliamento dell'6.10.2004, art. 4), indicante una scadenza di anni 4 + ulteriori anni 1.

2) "frontespizio" polizza fidejussoria UNIPOL indicante decorrenza dal 6.10.2004 e stesso nr 96/37340953 di quella precedente, con scadenza 31.7.2007

3) "Polizza fidejussoria per coltivazione cave- condizioni generali di assicurazione UNIPOL", sorprendentemente mancante di numerazione, priva di data di sottoscrizione e di decorrenza, indicante una durata di tre anni "automaticamente" rinnovabile per dodici mesi con facoltà per l'Ente di essere "garantito per ulteriori 12 mesi "... per esperienze i controlli relativi all'ultimazione dei lavori..."

Le polizze di cui ai soprastanti n. 1 e 2 riportano la stessa numerazione e medesima data di emissione/occorrenza ma differiscono nel termine di efficacia/scadenza

La polizza di cui al soprastante n. 3 manca di tutti i dati essenziali e differisce nei termini di durata dalle altre due;

c) L'esame della documentazione - in conformità alla delibera n.87 del 19.5.2013 - viene circoscritto al periodo temporale in cui era responsabile del settore cave l'allora dipendente comunale Bottone (sino a fine agosto 2008 come dallo stesso indicato nella propria nota del 16.12.2013).

Premessa, allo stato della documentazione fornita, l'evidente incertezza delle due polizze fidejussorie di cui una scadente il 31.7.2007 e l'altra priva (tra l'altro) di data di decorrenza (precedenti lett."b" nn. 2 e 3), appare necessario fare riferimento all'unica fidejussione contenente tutti i dati essenziali e riportata nella convenzione dell'8.10.2004 (precedente lett."b" n. 1).

Quest'ultima, nel termine massimo, scadeva al 3.10.2009.

L'allora responsabile Bottone, con determina n. 78 del 18.12.2007, prorogava l'autorizzazione in ampliamento alla Priverio Cave per 18 mesi con decorrenza dal 13.10.2007 ovvero sino al 13.4.2009.

Conseguentemente la proroga, per tutta la sua durata, risultava "garantita" dalla polizza fidejussoria in esame perché quest'ultima scadeva in epoca successiva alla autorizzazione.

Inoltre, in questo lasso temporale, dalla documentazione esaminata, non risultano rilevate a carico della ditta contestazioni tali da necessitare l'escussione della fidejussione ex art. 16/4° comma lett."b"- "c" L.R. Lazio n. 17/2004.

Peraltro, l'intervenuta concessione della proroga sembrerebbe indicare e confermare l'assenza di contestazioni alla Ditta che - se invece fossero state effettuate - avrebbero comportato, in base alla legge regionale, il (doveroso) diniego della proroga in questione (Art. 16/4° c. lett. "b" - "c" L.R. Lazio n. 17/2004).

Scopo della polizza fidejussoria, infatti, è quello di coprire i costi per l'omessa o difforme esecuzione delle opere di ripristino o per eventuali danni ambientali.

Presupposto per l'attivazione della garanzia è il previo accertamento delle omissioni o il verificarsi dei danni in questione, non rilevati né contestati nel periodo temporale in esame.

Al momento dello scadere della autorizzazione prorogata (13.4.2009) e della concessa polizza fidejussoria (3.10.2009), il Bottone non era più responsabile del settore (da fine agosto 2008) e, conseguentemente, al medesimo non compariva provvedere ai successivi eventuali adempimenti;

d) Per completezza espositiva va comunque rilevato come - in via meramente teorica - l'eventuale responsabilità del dipendente, si configurerebbe come di natura "erariale" e non "civilistica" ex art. 2043 c.c..

Presupposto per l'insorgenza della responsabilità erariale è l'avvenuta concreta realizzazione di un danno a carico della P.A. per il fatto colpevole del dipendente.

Nella vicenda in esame - sempre in via teorica - il danno per il Comune si sarebbe realizzato solamente nel caso in cui fosse sorta la necessità di attivare ed esecutare la polizza fidejussoria ex art. 16/4° comma, lett. "b" - "c" L.R. Lazio n. 17/2004 e questa non fosse stata efficace e vigente, costringendo il Comune, conseguentemente, ad anticipare "in proprio" le somme necessarie per il ripristino.

Solamente in presenza contestuale di tali presupposti (inadempimento nel ripristino da parte della Ditta, inefficacia della polizza fidejussoria, effettivo esborso in proprio da parte dell'Ente), sussistendo un danno economico concreto per il Comune, si profilerebbe un danno erariale consistente nell'esborso economico "in proprio" anziché a carico della Ditta e sostenuto mediante la fidejussione.

In sostanza, quindi, un danno erariale si sarebbe concretizzato solo nel caso in cui fossero sorte le condizioni per utilizzare la polizza fidejussoria e questa non fosse stata validamente azionabile (perché scaduta) imponendo - al contempo - al Comune di erogare in proprio somme di denaro.

Per le ragioni esposte al precedente paragrafo "c", allo stato delle informazioni e documentazioni fornite, non sembrano presenti le condizioni per ravvisare un danno erariale, difettando, in particolare, un avvenuto esborso economico da parte del Comune (nota D.essa Rutici del 30.12.2013), anche prescindendo dalla operatività o meno della polizza fidejussoria in esame;

e) il Bottone ha depositato presso questo Comune tre "note-argomentazioni" in data 21.11.2013, 2.12.2013 e da ultimo in data 16.12.2013.

Allo scrivente è stata trasmessa da questo Comune la nota del 16.12.2013.

Tralasciando le numerose argomentazioni formulate dal Bottone non pertinenti e non pertinenti con il mandato ricevuto dallo scrivente e quindi del tutto estranee alla vicenda in esame, appare necessaria qualche precisazione:

1) rileva il Bottone che la "Commissione regionale consultiva" (CRC) nel rendere il parere di legge in data 13.12.2007, «... nulla ha previsto peraltro sulla necessità di prorogare la polizza fidejussoria corrente...» (nota Bottone p. 5 lett. "c").

Fornite restando le precedenti considerazioni allo stato delle informazioni e .. della documentazione fornita, è doveroso ricordare che l'art. 14 L.R. Lazio n. 17/2004 prescrive, quale requisito per le autorizzazioni per cave e simili, la presenza (obbligatoria) di vigente fidejussione la quale, conseguentemente, siccome imposta da una norma, non deve essere "prevista" dalla CRC sulla scorta di un qualsiasi giudizio di "necessità" (non richiesto dalla legge regionale).

In sostanza, trattandosi di norma imperativa e precettiva, una fidejussione "efficace" deve essere (obbligatoriamente) acquisita ed inserita in convenzione sempre e comunque dagli uffici comunali e non necessita di apposita autonoma "previsione" o valutazione di "necessità" del CRC.

In conclusione, quindi, a differenza di quanto sostenuto dal Bottone, era ed è del tutto irrilevante che la CRC nel rendere, all'epoca, il parere di competenza non abbia fatto alcun riferimento alla "necessità" della polizza fiduciaria, essendo scontata, per previsione di legge, la sua presenza e vigenza nell'autorizzazione.

2) Nelle "considerazioni finali" il Bottone sostiene che l'allora Amministrazione si sarebbe determinata ad estendere l'azione di danno anche nei suoi confronti <<... a seguito di un "fax" in data 15.5.2013 dell'avvocato... >>, quasi che la decisione della P.A. fosse stata, in qualche modo, richiesta e sollecitata dallo scrivente.

Corre l'obbligo di precisare - come risulta dalla documentazione già richiamata - che l'ipotizzata responsabilità del Bottone era già stata formalmente e lui contestata dagli organi comunali, in epoca di gran lunga precedente al conferimento dell'incarico allo scrivente (messa in mora del 18.11.2011 e diffida del 24.2.2012).

Pertanto il fax del 15.5.2013 era - all'evidenza - unicamente finalizzato a far chiarire formalmente dall'Amministrazione (con specifica delibera) a quali soggetti dovesse rivolgersi l'azione giudiziaria conferendo, al contempo, rituale incarico legale.

Per le ragioni esposte, allo stato della documentazione e informazioni ricevute, la proponibilità delle azioni giudiziarie in esame di cui alle delibere in oggetto, appare scarsamente praticabile con elevato rischio di soccombenza per questo Comune.

Nel dichiararsi a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che questa amministrazione ritenesse necessari, si resta in attesa delle determinazioni che il Comune vorrà adottare.

Distinti saluti

Avv. Marcello Montalto

MM/ddp

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Andrea POLICHETTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 876 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **20 MAG. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **20 MAG. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizio di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____

li,



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **20 MAG. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **20 MAG. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)